

La «comunità di responsabilità» nel diritto tedesco: un progetto dal futuro incerto*

SOMMARIO: 1. La proposta del gruppo parlamentare FDP: caratteristiche e obiettivi della *Verantwortungsgemeinschaft*. – 2. Il modello base della comunità di responsabilità. – 3. I requisiti relativi allo *status* dei partecipanti. – 3.1. *Verantwortungsgemeinschaft* e poligamia. – 4. I presupposti di fatto. – 5. Autonomia contrattuale ed esclusione di «diritti e obblighi esigibili». – 6. Livello avanzato e moduli: panoramica generale. – 6.1. Modulo 1 – Informazione e rappresentanza in materia di salute. – 6.2. Modulo 2 – Convivenza. – 6.3. Modulo 3 – Cura e Assistenza. – 6.4. Modulo 4. – Comunità di utili. – 7. Modifiche e scioglimento della *Verantwortungsgemeinschaft*. – 8. Profili problematici. – 9. Conclusioni.

*In the wake of a well-established European trend to explore the new horizons of 'being together', the German legal system is also reflecting on 'shared life projects' in which the union between the partners is no longer aimed at the realisation of a sentimental relationship or the mere satisfaction of a housing need, but rather at the participation and implementation of values of solidarity and mutual assistance. In this new scenario, the *Verantwortungsgemeinschaft* appears in the legal landscape of German family law, an institution by means of which two or more persons - up to a maximum of six - not necessarily linked by love relationships, assume responsibility for one another, with the aim of guaranteeing each other assistance and cooperation during the relationship. This contribution aims to provide a detailed overview of the characteristics of the new model, reflecting the regulatory gaps and critical application issues that have emerged in the German doctrinal debate.*

* Il presente contributo è stato sottoposto a doppia valutazione in forma anonima.

1. La proposta del gruppo parlamentare FDP: caratteristiche e obiettivi della *Verantwortungsgemeinschaft*.

«Introdurremo l'istituto della comunità di responsabilità e consentiremo così a due o più persone maggiorenni di assumere giuridicamente la responsabilità l'una nei confronti dell'altra, al di là delle relazioni amorose o del matrimonio»¹.

Sono queste le parole che si leggono nell'accordo di coalizione del governo tedesco, che, sulla base di una proposta già avanzata nel gennaio 2020 dal gruppo liberale (FDP), mira a disciplinare l'istituto della *Verantwortungsgemeinschaft* (VGM)².

Dopo circa quattro anni dall'audizione pubblica del gruppo di esperti presso la Commissione giuridica del *Bundestag*, lo scorso 2 febbraio 2024 il Ministero federale della Giustizia ha presentato i c.d. «*Eckpunkte für die Verantwortungsgemeinschaft*», i «punti chiave della comunità di responsabilità»³.

Già nella precedente legislatura, il partito socialdemocratico (SPD), in occasione della risoluzione parlamentare «*Familie im Wandel – moderne Familienpolitik: weiter denken*»⁴, aveva sollecitato la classe politica tedesca a riflettere sulla trasformazione del concetto tradizionale di famiglia tendente ad una dimensione più eterogenea, dinamica e flessibile⁵.

¹ Koalitionsvertrag 2021 – 2025 tra il Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE e il Freien Demokraten (FDP), 101, dove si legge: «Wir werden das Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen», disponibile online al sito www.bundesregierung.de. Sul tema, v. anche H. GRZIWOTZ, «Lebensabschnittsvertrag» für die Beendigung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft?, in W. BAYER – J.D. HARKE, *Moderne Familienstrukturen*, in *Schriften zum Notarrecht*, 2024, 72 ss.

² La proposta di introdurre una «comunità di responsabilità» era già stata avanzata dal partito liberal-democratico (FDP) nel gennaio 2020 al Bundestag (BT-Druck 19/16454). Il progetto allora avanzato, tuttavia, presenta alcune differenze rispetto all'attuale proposta. In particolare, la *Verantwortungsgemeinschaft* poteva essere conclusa da due o più persone maggiorenni, senza vincoli tra loro di coniugio, unione civile o parentela in linea retta, attraverso la scelta di due soli livelli di regolamentazione: uno basilare, limitato all'attribuzione di diritti di informazione e di rappresentanza sanitaria; ed un secondo livello, idoneo a costituire reciproci obblighi di natura personale e patrimoniale (ad es. assistenza in caso di malattia o di reciproco sostentamento economico), oltre che possibili conseguenze patrimoniali a seguito dello scioglimento della comunità.

³ „Eckpunkte des Bundesministeriums der Justiz für die Verantwortungsgemeinschaft“ del 2 febbraio 2024, disponibili sul sito www.bmj.de, alla voce «Temä», «Società e famiglia», «Matrimonio e convivenza non matrimoniale».

⁴ La risoluzione parlamentare è disponibile al sito internet: <https://www.spd.de/service/pressemitteilungen/detail/news/beschluss-des-spd-parteiivorstands-moderne-familienpolitik-weiter-denken/19/10/2015>.

⁵ Il Ministro federale della Giustizia M. Buschmann giustifica la proposta di legge affermando che «la realtà delle persone è cambiata notevolmente negli ultimi anni». Secondo i dati raccolti nel microcensimento tedesco del 2021, la Germania ospita circa 8,24 milioni di famiglie con figli minorenni, coinvolgendo più di 40 milioni di persone in totale. Tra queste famiglie, oltre due terzi (precisamente, il 70,24%) sono legate dal vincolo matrimoniale. Le coppie sposate con figli rappresentano quindi la struttura familiare più comune in Germania, e di queste, una minoranza è composta da coppie dello stesso sesso: si tratta dello 0,31%, ovvero circa 41.000 famiglie. La grande maggioranza, invece, è rappresentata da coppie di sesso opposto, per un totale di 5.754.000 famiglie, equivalenti al 69,73% delle coppie sposate con figli.

L'analisi evidenzia inoltre un aumento delle coppie non sposate conviventi con figli, che dal 2021 sono cresciute dal 9,2% all'11,73% del totale delle famiglie con figli. Di queste, la maggior parte (11,57%) è composta da coppie di sesso opposto, con un numero stimato di circa 955.000 famiglie, mentre una minoranza, pari allo 0,16% (circa 13.000 famiglie), è rappresentata da coppie conviventi dello stesso sesso. Il numero complessivo di famiglie arcobaleno, ossia famiglie con almeno un genitore appartenente alla comunità LGBTQ+, è stimato a 54.000, ma occorre considerare che i dati del microcensimento non includono famiglie con genitori provenienti dall'intero spettro delle identità LGBTQ+. Questo aspetto indica una possibile carenza di rappresentazione nelle analisi demografiche,

Tuttavia, l'attuale orientamento degli esperti di diritto di famiglia sembra negare, in evidente contrasto con la maggioranza di compromesso richiesta nel Parlamento, la necessità di introdurre l'istituto, osservando come la proposta avanzata nell'accordo di coalizione possa essere, in realtà, ridotta a mero attivismo politico⁶.

La parola «*Verantwortung*», pur traducendosi – in maniera letterale – come «responsabilità», esprime in realtà un significato più ampio, esteso al concetto di «assistenza e cura». Dunque, la *Verantwortungsgemeinschaft* vuole essere una comunità (*Gemeinschaft*, dunque l'unione dei molti in un'unica dimensione) di responsabilità (*Verantwortung*), nell'ampio senso anzidetto.

Un istituto in formazione che, se pur ombrato da incertezze, anche alla luce dell'attuale crisi politica, si affaccia nell'ordinamento tedesco e radica i suoi c.d. *Eckpunkte* (punti chiave) nel terreno del diritto civile, offrendo spazio e tutela a quei rapporti personali di fatto, già ampiamente noti alle società moderne, che si fondano sulla reciproca responsabilità, assistenza e cura. Un istituto «rivoluzionario», ispirato, per alcuni aspetti, al modello del PACS francese⁷, che mira a consentire l'assunzione di reciproche responsabilità anche

suggerendo che la diversità familiare potrebbe essere persino maggiore di quanto rilevato. Un dato significativo è certamente rappresentato dalle famiglie monoparentali, che costituiscono il secondo gruppo familiare più diffuso in Germania dopo le famiglie con genitori sposati. Tra queste, il 15,25% è composto da madri single, mentre i padri single rappresentano il 2,78%, per un totale di 229.000 famiglie. Questo sottolinea non solo la crescente diffusione delle famiglie monoparentali, spesso in seguito a separazioni o divorzi, ma anche la predominanza di madri single rispetto ai padri single, che spesso assumono il ruolo di *caregiver* principale. Questi dati mostrano come in Germania, nel periodo recente, le strutture familiari stiano cambiando, con una maggiore accettazione e crescita delle convivenze non sposate e delle famiglie con genitori LGBTQ+, nonché una crescente presenza di famiglie monoparentali. Sebbene il matrimonio rimanga la forma familiare più diffusa, si osserva un progressivo spostamento verso modelli più diversificati e rappresentativi delle nuove realtà sociali.

⁶ Così, E. UNGER, *Die Verantwortungsgemeinschaft als Ehe light nach dem Vorbild des französischen PACS?* in NZFam 5/2024, III; M. LÖHNIG, *Verantwortung ohne Ehe*, in NJW-Aktuell 10/2024, 3, il quale definisce la VGM come «semplicemente superflua». In politica, posizioni critiche sono state espresse dai rappresentanti dei due partiti democristiani CDU e CSU (insieme, *Die Union*), i quali hanno espresso i propri timori legati ad un illegittimo ricorso all'istituto da parte delle comunità straniere. In questo senso, secondo la frazione politica de L'Unione, la *Verantwortungsgemeinschaft* faciliterebbe la diffusione dei matrimoni multipli, ammessi nell'ordinamento tedesco purché il vincolo legale sia stato concluso all'estero. Tale problematica si porrebbe, in particolare, nei confronti degli appartenenti alla comunità musulmana, consentendo loro di contrarre matrimoni multipli nel territorio tedesco, celando detti vincoli coniugali in una VGM e, dunque, aggirando le norme imposte dall'ordinamento nazionale.

⁷ Il *Pacte Civil de Solidarité* (PACS), introdotto nell'ordinamento francese nel 1999, è un istituto giuridico paragonabile in alcuni punti alla proposta di comunità di responsabilità, rispetto alla quale si pone come modello di riferimento. Occorre, tuttavia, considerare che l'ordinamento francese presenta evidenti differenze rispetto a quello tedesco. Anzitutto, la Costituzione francese non contempla una «tutela speciale» per il matrimonio ma fa solo riferimento ad una tutela rafforzata della famiglia. Infatti, come si legge nel preambolo della Costituzione «*La Nazione garantisce all'individuo e alla famiglia le condizioni necessarie per il loro sviluppo*». Di conseguenza, il contesto – sociale e giuridico – in cui la Francia ha introdotto il PACS si profilava come profondamente differente rispetto alle condizioni in cui la Germania, oggi, discute dell'ammissibilità di una comunione di responsabilità. Va altresì considerato che, nel 1999, non esisteva ancora in Francia l'istituto del «matrimonio per tutti» (*mariage pour tous*), introdotto solo successivamente nel 2013. Pertanto, lo scopo del PACS era quello di consentire le unioni tra persone dello stesso sesso, formalizzando giuridicamente detta relazione e conferendo ad essa adeguate garanzie e forme di tutela. In una prospettiva storico-giuridica, il PACS e istituzioni giuridiche ad esso comparabili vigenti in altri Paesi costituiscono i primi compiuti tentativi di un generale processo di ricondurre ad uguaglianza le unioni tra persone dello stesso sesso. Sebbene l'introduzione del «matrimonio per tutti» abbia vanificato le ragioni per cui il PACS era stato introdotto, la diffusione e l'affermazione di tale modello ha consentito la sua sopravvivenza in Francia e in altri Paesi. Per questo motivo, il PACS costituisce, ancora oggi, un modello di riferimento per la istituzione di modelli relazionali tra soggetti diversi dal matrimonio e dalle unioni civili, esattamente come sta già accadendo in Germania.

Una differenza rilevante tra la *Verantwortungsgemeinschaft* e il PACS consiste nel fatto che l'istituto tedesco prevede la partecipazione di almeno due o più adulti, mentre il PACS non riconosce detta unione tra più di due persone, riconducendo le relazioni giuridiche

in quelle relazioni di più persone, non necessariamente connotate da un rapporto di amore (*Liebesbeziehung*) e, pertanto, insuscettibili di rientrare nella struttura del matrimonio o della convivenza di fatto⁸.

Si tratta di conferire una veste giuridica ad una realtà concreta, fattuale, affinché la moltitudine e la eterogeneità delle relazioni umane, anche poliaffettive, possano essere regolate e protette dal diritto. Un esempio di VGM può essere rappresentato dagli appartamenti condivisi tra persone anziane (c.d. *Senioren – WGs*)⁹, dalle persone che frequentano luoghi di incontro e condivisione tra persone appartenenti a generazioni e luoghi di provenienza diversi (le c.d. *Mehrgenerationenhäusern*), dalle genitorialità multiple nonché dai rapporti di amicizia particolarmente stretti, ossia tutti quegli «stili di vita» che finora non hanno trovato adeguato riscontro nel diritto tedesco.

Peraltro, sebbene le dichiarazioni ufficiali del governo tedesco abbiano riferito la *Verantwortungsgemeinschaft* alle realtà sopra descritte, non va trascurato che, nell'originaria proposta, l'istituto si delineava come mezzo di riconoscimento della multi-genitorialità.

In questa prospettiva, l'obiettivo di modernizzare il diritto di famiglia non si sarebbe limitato al solo riconoscimento di nuove forme di convivenza solidale, ma avrebbe ricompreso un nuovo concetto di co-genitorialità, caratterizzato dall'estensione dei diritti di custodia sui minori a favore dei c.d. genitori sociali – fino a un massimo di due – mediante specifico accordo concluso con i genitori biologici¹⁰. In tal senso, in un'ottica di totale strumentalità tra i due istituti, la comunità di responsabilità avrebbe costituito la base giuridica preformata per la realizzazione della genitorialità multipla e quest'ultima, per converso, avrebbe costituito uno dei modelli (*Module*) entro cui la *Verantwortungsgemeinschaft* può essere articolata (*infra*). Tuttavia, la mozione è stata respinta dal Parlamento tedesco e l'attuale progetto di riforma disciplina i due istituti in maniera distinta¹¹.

tra esse intercorrenti alla stregua di rapporti obbligatori contenuti in un apposito contratto. Infine, va notato che in Francia e in altri paesi con una regolamentazione alternativa al matrimonio esiste una legge matrimoniale diversa e una situazione sociale differente rispetto a quanto si riscontra in Germania, per cui non è facile trarre conclusioni sulla *Verantwortungsgemeinschaft* dal mero confronto con altri istituti vigenti.

⁸ A ben vedere, la sussistenza di una relazione amorosa tra i soggetti che intendono contrarre matrimonio ovvero unirsi in una convivenza legale appare un requisito avente una connotazione sociale, piuttosto che strettamente giuridica.

In questo senso, v. A. RÖTHEL, L. KÜGELGEN, C. REIBETANZ, *Bedeutung der Verantwortungsgemeinschaft für Lebensgefährten, Geschwister und Pflegenden*, in *NJW* 2024, 1925. Secondo gli A., la distinzione implicita tra matrimonio e convivenza di fatto riguarda principalmente il modo in cui la società percepisce i due istituti, piuttosto che una distinzione di natura giuridica, in quanto la legge non collega l'istituzione del matrimonio o della convivenza di fatto alla circostanza che le persone coinvolte si amino o abbiano una relazione sessuale esclusiva. In altre parole, l'amore non costituisce un requisito imprescindibile per sposarsi, né la sua assenza non impedisce di contrarre matrimonio. Di conseguenza, l'importanza dell'amore e della sessualità tende a diminuire anche nella definizione giuridica della convivenza e, soprattutto, nelle nuove forme in cui essa si esprime.

⁹ L'analisi del microcensimento in Germania per l'anno 2022 ha registrato la presenza di 73.000 persone di età compresa tra i 65 e gli 85 anni che vivono in un appartamento condiviso e, pertanto, sono definiti come appartenenti a «comunità di membri non familiari». Sul punto, v. *Statistisches Bundesamt Deutschland*, 2022, serie temporale: «*Persone sole, comprese quelle in alloggio condiviso, per nazionalità ed età selezionate*».

¹⁰ *Koalitionsvertrag 2021 – 2025 tra il Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE e il Freien Demokraten (FDP)*, 80.

¹¹ Nonostante le aspre critiche rivolte al sistema multi-genitoriale, il Commissario del governo federale per la comunità queer, Sven

Al di là delle modifiche intervenute, le caratteristiche del nuovo istituto sono state descritte con enfasi dal Ministro federale della Giustizia: «Quando le persone assumono una responsabilità reciproca, è una cosa grandiosa. Oggi, questo accade sempre di più al di fuori del matrimonio, della famiglia e delle unioni: ad esempio nelle comunità per anziani, nelle case multigenerazionali o tra amici intimi. La nostra legge non ne ha ancora preso atto: non esiste una denominazione nella legge né regole coerenti per i rapporti di responsabilità al di fuori del matrimonio e della famiglia; vogliamo cambiare la situazione e garantire alle persone di gestire i loro rapporti di responsabilità nel modo che desiderano, con soluzioni su misura, ad esempio per il diritto all'informazione in ospedale o la gestione congiunta della casa. La comunità di responsabilità non cambierà nulla riguardo alla protezione speciale del matrimonio e della famiglia. Renderà la vita un po' più facile alle persone, ma non toglierà nulla a nessuno»¹².

In ogni caso, la VGM non dovrebbe essere integrata nella disciplina del diritto di famiglia contenuta nel Codice civile, bensì inserita e regolata da un'apposita legge (*Gesetz über die Verantwortungsgemeinschaft*) ed è ferma la convinzione che la sua introduzione nel diritto tedesco non dovrà in alcun modo intaccare le norme poste a protezione del matrimonio e, in particolare, i principi espressi al § 6 del *Grundgesetz*¹³.

A prescindere dai profili problematici che pongono il nascente istituto in un rapporto conflittuale con quello del matrimonio, è in realtà interessante osservare come lo stesso § 6 GG tuteli il rapporto coniugale nella sua essenza di «comunione di responsabilità» (*Verantwortungsgemeinschaft*), ossia come una sfera affettiva conformata dalla concorde volontà della coppia di sottrarsi all'ingerenza dello Stato per configurare una comunione di vita durevole e di reciproco sostegno¹⁴.

Lehmann, del partito *Die Grüne*, si è espresso con favore all'introduzione del modello ravvisando in esso un chiaro segnale di progresso nella tutela della comunità LGBTQI+, che può ora assicurarsi (anche legalmente) un proprio nucleo familiare d'elezione attraverso la formazione di comunità arcobaleno multi-genitoriali. Nella conferenza stampa del 4 febbraio 2024, il politico dei Verdi ha dichiarato alla Redaktionsnetzwerk Deutschland: «Per le lesbiche, i gay e i transgender, spesso la famiglia d'elezione ha preso il posto di quella d'origine a causa del rifiuto subito dopo il coming out. La responsabilità e la cura reciproca non si praticano solo nel matrimonio o nelle relazioni sentimentali, ma anche nelle amicizie». Di contro, Günter Krings, portavoce per la politica legale del gruppo parlamentare CDU/CSU, alla conferenza stampa del 5 febbraio 2024 presso la Redaktionsnetzwerk Deutschlands, ha affermato che la legge in progetto sia superflua in quanto l'assunzione reciproca di responsabilità tra le persone costituirebbe una realtà di fatto della vita quotidiana e, in quanto tale, non necessiterebbe di un nuovo istituto giuridico. Un esempio frequente di famiglie arcobaleno multi-genitoriali è rappresentato da gruppi misti di massimo quattro persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ che progettano di avere un figlio insieme attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita oppure attraverso fecondazione naturale. In questo secondo caso, l'unione procreativa dei soggetti deve considerarsi sganciata da quella sentimentale: i genitori biologici avranno contribuito soltanto geneticamente al momento procreativo, mentre la custodia dei bambini sarà estesa anche ai c.d. genitori sociali, ossia i *partners* che, pur non partecipando alla riproduzione biologica, hanno invece partecipato al progetto di genitorialità condivisa. D'altro canto, questa nuova forma di famiglia gode di uno sviluppo così recente che l'Ufficio federale di statistica ha dichiarato non essere ancora nota (per un'analisi dei dati, v. voce *Gleichgeschlechtliche + heterosex. Ehe, Statistisches Bundesamt*, GZ 7038/728407). Sul tema, v. anche E. HOFFMANN, *Ein Kind – Viele Eltern*, in *Konrad Adenauer Stiftung*, 2022, 26.

¹² Comunicato stampa del Bundesministerium der Justiz «*Die Verantwortungsgemeinschaft: Erläuterung anhand von Beispielfällen*» del 4 febbraio 2024.

¹³ Eckpunkte I, par. 1, fr. 1.

¹⁴ Sulla funzione del matrimonio di «*partnerschaftliche Beistands- und Verantwortungsgemeinschaft*», v. F. BROSIUS-GERSDORF, *Art. 6*, in H. Dreier (a cura di), *Grundgesetz. Kommentar*, I, Tübingen, 2013, 859; in tal senso, anche S. STÜBER, *Vom Gebot, die Ehe zu fördern*, in

In questo senso, la proposta del governo tedesco sembra muoversi nella direzione di voler salvaguardare la particolare dimensione della *Verantwortungsgemeinschaft*, sacralizzando i doveri di reciproca assistenza in un modello giuridico autonomo e indipendente rispetto al vincolo coniugale, in cui tutte le tipologie di rapporti tra esseri umani possono trovare espressione, riconoscimento e tutela.

Da un punto di vista tecnico, l'orientamento generale dell'istituto è «legalmente sicuro e non burocratico», fondato su schemi giuridici nuovi ed originali, basi per la costruzione di moduli che potranno essere altresì essere gestiti attraverso un'ingegneria *software*¹⁵.

Definita mediante stringenti *Eckpunkte*, a loro volta inseriti in un complesso disegno di esempi chiave, la proposta di legge sulla *Verantwortungsgemeinschaft* si divide in una parte generale ed una speciale: la prima detta i presupposti necessari alla creazione di una comunità di responsabilità, la seconda distingue il modello base (*Grundstufe*) da quattro modelli avanzati, tali in quanto articolati su livelli crescenti di assunzione di responsabilità reciproca fra i partecipanti (*Aufbaumodule*).

Come posto in rilievo da parte della dottrina tedesca, il rapporto tra il modello base e quelli avanzati è da intendersi in ottica integrativa, ciò significa che il modello base può essere ampliato con un accordo tra i *partners* e articolarsi a sua volta nei quattro moduli avanzati¹⁶.

Al di là delle caratteristiche proprie di ciascun modulo, occorre precisare che ogni modello di comunità di responsabilità presenta caratteristiche comuni, riscontrabili nei presupposti di fatto e nello *status* dei partecipanti. Le differenze devono essere colte soltanto sul piano della «assunzione di responsabilità» tra i *partners*, la quale può variare in misura corrispondente a quanto espresso dalla volontà delle parti (*infra*)¹⁷.

2. Il modello base della comunità di esponsabilità.

Il modello base (*Grundstufe*) costituisce lo schema comune di ogni comunità di responsabilità; pertanto, i presupposti indicati per la sua costituzione valgono anche per i modelli avanzati.

Ai fini della creazione di una comunità di responsabilità, i punti chiave prescrivono quale elemento originario ed essenziale la formazione di un contratto plurilaterale¹⁸.

Familie, Partnerschaft, Recht, 2006, 119.

¹⁵ H. GRZIWOTZ, *Verantwortungsgemeinschaft – Modell der Zukunft oder ein Flop?*, in *ZRP*, 2024, 71.

¹⁶ A. ERBARTH, *Verantwortungsgemeinschaft ohne rechtliche Verantwortung?* in *FamRB* 2024, 208-214; N. DETHLOFF, A. TIMMERMANN, F. LEVEN, *Verantwortungsgemeinschaften im Recht*, in *NJW* 2022, 3056, 3060.

¹⁷ Così – come si vedrà poi dettagliatamente – *Eckpunkte* 1, par. 1, fr. 2.

¹⁸ *Eckpunkte* I, par. 1, fr. 1.

A differenza della proposta avanzata dal partito liberal-democratico nel 2020, i nuovi *Eckpunkte* non prevedono la registrazione della *Verantwortungsgemeinschaft* presso l'ufficio di stato civile né presso altra autorità statale. Al contrario, l'accordo contrattuale intercorrente tra i *partners* deve rimanere esclusivamente nella sfera del diritto privato e la determinazione del relativo contenuto viene rimesso all'autonomia delle parti¹⁹.

Ciononostante, i punti chiave prescrivono che il contratto sia autenticato da un notaio, affinché i partecipanti vengano adeguatamente informati e consigliati sulle modalità di formazione della comunità di responsabilità, nonché sulle conseguenze giuridiche ed economiche scaturenti dalla stessa²⁰.

Sorgono, tuttavia, due ordini di problemi.

Innanzitutto, non è chiaro se l'espresso richiamo all'istituto del matrimonio, contenuto nei punti chiave, implichi altresì l'applicazione del § 1410 BGB ai sensi del quale, ai fini della stipula del contratto di matrimonio, si richiede la «presenza simultanea» delle parti. Dubbio è, infatti, se nell'ambito della VGM, queste ultime possano essere rappresentate da un procuratore.

In realtà, sembrerebbe che la compresenza dei *partners* sia necessaria solo a fine informativo²¹.

Un ulteriore problema relativo all'autenticazione notarile consiste nell'individuare le ipotesi in cui essa si renda effettivamente necessaria, quale requisito formale per la formazione di una comunità di responsabilità. Se è vero, infatti, che la *Verantwortungsgemeinschaft* origina dall'autonomia negoziale delle parti, non è altresì sicuro che l'accordo tra i *partners* su specifici modelli di convivenza esprima la loro volontà di formare una comunità di responsabilità²².

¹⁹ D. SCHWAB, *Die geplante Verantwortungsgemeinschaft – Zu den Eckpunkten des Bundesministeriums der Justiz*, in *FamRZ*, 2024, 497-505.

²⁰ *Eckpunkte II*, lett. a) ed ee), fr. 2.

²¹ Così D. SCHWAB, *op. cit.*, p. 497.

²² Secondo parte della dottrina, l'introduzione della comunità di responsabilità potrebbe compromettere la tutela giuridica delle convivenze di fatto che scelgano di non stipulare una *Verantwortungsgemeinschaft*. Sul punto, un'importante riflessione è offerta da A. RÖTHEL, L. KÜGELGEN e C. REIBETANZ, *op. cit.*, 1927. Secondo gli Autori, la giurisprudenza tedesca ha tradizionalmente escluso qualsiasi diritto alla perequazione patrimoniale in caso di cessazione di una convivenza di fatto, ritenendo che i *partners* potessero disciplinare il proprio rapporto patrimoniale mediante un apposito contratto ovvero mediante il matrimonio. Solo in seguito, si è progressivamente riconosciuto che l'assenza di tutela per le convivenze di fatto presentava profili problematici, specialmente alla luce dell'elevato tasso di divorzi. L'introduzione della comunità di responsabilità potrebbe tuttavia invertire tale tendenza, rafforzando l'idea secondo cui la mancata formalizzazione dell'unione rappresenterebbe una scelta consapevole di escludere qualsiasi tutela giuridica. Ciò potrebbe tradursi in una maggiore difficoltà per i conviventi nell'ottenere una protezione economica in caso di scioglimento del rapporto.

Come evidenziano gli Autori, il numero dei matrimoni in Germania è in costante diminuzione, mentre le convivenze di fatto sono in aumento e costituiscono ormai una realtà consolidata (infatti, oltre un terzo dei bambini in Germania nasce da coppie non coniugate). Diversi ordinamenti giuridici stanno introducendo forme di tutela automatica per i conviventi, ma la comunità di responsabilità, in quanto modello fondato su base volontaria (*opt-in*), non risolve il problema principale: la tendenza della maggior parte dei conviventi a non formalizzare la propria unione, per un eccesso di ottimismo sugli esiti del proprio rapporto. Di conseguenza, la riforma non colmerebbe il deficit normativo esistente, lasciando prive di tutela numerose coppie di fatto. Qualora il legislatore si limitasse a introdurre la comunità di responsabilità senza prevedere un sistema di protezione più ampio, si perderebbe un'importante occasione per un'effettiva evoluzione del diritto delle unioni familiari.

Si pensi, ad esempio, a due conviventi, i quali intendono stipulare un accordo in base al quale verrà ad instaurarsi un regime legale di separazione dei beni con sola divisione dell'incremento di patrimonio in caso di scioglimento della convivenza secondo il modello della *Zugewinnngemeinschaft*. Posto che sussistano i presupposti (oggettivi e soggettivi) per la creazione di una comunità di responsabilità e che la *Zugewinnngemeinschaft* costituisca uno specifico modello avanzato di *Verantwortungsgemeinschaft* (precisamente, «Modul 4»), ci si chiede se l'accordo tra le parti debba essere soggetto ad autenticazione notarile – come accade per le comunità di responsabilità – o rappresenti una semplice espressione della libertà contrattuale dei soggetti conviventi.

Non è ancora chiaro, dunque, quali siano le condizioni e i presupposti dell'obbligo formale previsto negli *Eckpunkte* II, mentre è espressamente previsto che l'assenza di autenticazione notarile è idonea a determinare la nullità dell'atto ai sensi del § 125, Abs. 1, BGB.

Parte della dottrina ritiene, inoltre, che al fine di ridurre i costi elevati richiesti dalla procedura dinanzi ad un notaio, sarebbe conveniente che gli uffici dello stato civile introducessero un apposito registro per la registrazione delle VGM, al fine di rendere nota la costituzione della stessa e i suoi effetti opponibili ai terzi. In questo senso, anche l'obbligo di ricevere un'adeguata consulenza da parte del notaio verrebbe ad essere svuotato della propria funzione. Secondo i sostenitori di questa tesi, tale obbligo dovrebbe essere ricondotto a una mera facoltà riconosciuta ai *partners* di avvalersi di un colloquio informativo con il notaio, al pari di quanto espressamente previsto nel caso del matrimonio²³.

Alcuni studiosi ritengono, infatti, che in assenza di un'espressa previsione degli *Eckpunkte*, il problema della pubblicità delle comunità di responsabilità dovrebbe essere regolato «al di fuori del sistema anagrafe»²⁴, attraverso l'iscrizione della costituita comunità di responsabilità nei registri già esistenti²⁵ – se compatibili – ovvero attraverso la creazione di uno nuovo. Tuttavia, ove si accogliesse la seconda soluzione, si tratterebbe di introdurre un'apposita regolamentazione burocratica del nuovo registro, in particolare per quanto attiene la disciplina dell'accesso agli atti.

Per quanto concerne la pubblicità della *Verantwortungsgemeinschaft*, una ulteriore questione si pone rispetto alla legittimazione esterna dei *partners*. È stato infatti osservato che, non essendo previste tessere associative volte a provare la partecipazione di un sog-

Una proposta alternativa è offerta da K. BOELE – WOELKI, F. FERRAND, C. GONZÁLEZ BEILFUSS, M. JÄNTERÄ – JAREBORG, N. LOWE, D. MARTINY, W. PINTENS, *Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Right of Couples in de facto Unions*, 2019.

²³ E. BODE, *Gesetzgebung: Verantwortungsgemeinschaft – mehr Fragen als Chancen und Risiken (Teil I)*, in FK 2022, online: <https://www.iww.de/fk/schnittstellennebenangebote/gesetzgebung-verantwortungsgemeinschaft-mehr-fragen-als-chancen-und-risiken-f146340>.

²⁴ *Eckpunkte*, II, 4, fr. 3.

²⁵ Ad esempio, la comunità di responsabilità che abbia adottato lo schema del *Modul 1* potrebbe essere registrata nel registro centrale dell'assistenza solo se i suoi effetti corrispondono a quelli propri di una direttiva di assistenza (§ 1816, Abs. 2, Satz 4 BGB) oppure al diritto di rappresentanza di emergenza del coniuge (§ 1358 BGB). Allo stesso modo, una VGM regolata ai sensi del *Modul 4* potrebbe essere iscritta al registro dei beni matrimoniali, che tuttavia è stato abolito il 1° gennaio 2023 e la cui rilevanza giuridica si affievolirà nel corso degli anni. Cfr. D. SCHWAB, *op. cit.*, 504.

getto ad una VGM, i partecipanti potrebbero dimostrare la propria adesione ad una comunità solo esibendo una copia dello statuto. Secondo alcuni esperti, invece, la previsione di un apposito registro per le comunità di responsabilità consentirebbe altresì di rilasciare un certificato – al pari di quello del matrimonio – a riprova della conclusione del contratto.

In ogni caso, gli autori dei punti chiave, escludendo che la comunità di responsabilità sia registrata presso l'ufficio anagrafe o altra autorità statale, sembrerebbero aver tralasciato – almeno momentaneamente – il problema relativo alla pubblicità della *Verantwortungsgemeinschaft*.

Per questo motivo, si auspica un'apposita disciplina volta a regolare la comunità di responsabilità nei rapporti esterni e a consentire la registrazione di tutti i moduli.

3. I requisiti relativi allo *status* dei partecipanti.

La comunità di responsabilità può essere costituita da un numero massimo di sei persone²⁶. La dottrina si interroga sulle ragioni sottese a questa precisa delimitazione numerica che appare, sin da subito, frutto di una scelta arbitraria²⁷.

Secondo alcuni autori, l'obiettivo sarebbe quello di evitare che gruppi numerosi possano trarre vantaggio dalla costituzione di una comunità di responsabilità; secondo altri, invece, la delimitazione sarebbe giustificata dalla circostanza che un gruppo più numeroso potrebbe incorrere facilmente in disaccordo nell'esercizio dei diritti reciprocamente riconosciuti²⁸.

A prescindere dal numero massimo di partecipanti, l'adesione ad una *Verantwortungsgemeinschaft* è sottoposta ad ulteriori presupposti. I punti chiave, infatti, impongono la presenza di rigorosi requisiti oggettivi e soggettivi, relativi allo *status* dei soggetti coinvolti e al rapporto fra questi intercorrente.

Si prevede espressamente che: «Solo le persone maggiorenni e dotate di capacità giuridica possono concludere un contratto di comunità di responsabilità»²⁹.

²⁶ Eckpunkte II, a), lett. aa).

²⁷ Una giustificazione di tale limite non è rintracciabile né negli attuali punti chiave, né nelle precedenti proposte di comunità di responsabilità (che, addirittura, non prevedevano alcuna delimitazione numerica), né nella normativa di istituti già esistenti. Secondo T. KISCHKEL, *Die Eckpunkte des Bundesministeriums der Justiz für die Verantwortungsgemeinschaft – Much Ado About Nothing? Eine vorläufige Einschätzung*, in *NZFam*, 2024, 483, una simile demarcazione – se pur arbitraria – potrebbe trovare un parziale riscontro nella disciplina del diritto delle associazioni e, in particolare, al § 59 III BGB. Sul tema, v. anche D. SCHWAB, *op. cit.*, 498; A. ERBARTH, *op. cit.*, 210; E. BODE, *op. cit.*, 104.

²⁸ Nel primo senso, v. D. SCHWAB, *op. cit.*, 498, il quale si interroga sul rischio che la costituzione di una *Verantwortungsgemeinschaft* possa condurre alla formazione di clan con scopi illegali o immorali; nel secondo senso, v. T. KISCHKEL, *op. cit.*, 483, che sottolinea come i reciproci diritti ed obblighi di responsabilità e assistenza debbano essere «gestibili tra le parti conviventi».

²⁹ Eckpunkte II, a), lett. bb), par. 1.

Gli *Eckpunkte*, dunque, definiscono in maniera rigorosa i requisiti relativi allo *status* dei partecipanti di una *Verantwortungsgemeinschaft*: deve necessariamente trattarsi di soggetti maggiorenni (§ 2 BGB) e giuridicamente capaci (ai sensi del § 104, n. 2 BGB)³⁰.

Tali requisiti consentirebbero, pertanto, di escludere la partecipazione dei minori da un progetto di comunità di responsabilità.

Una simile conclusione parrebbe ulteriormente confortata dalla circostanza che i relatori della proposta non hanno previsto un apposito modulo relativo alla cura dei figli coinvolti in una *Verantwortungsgemeinschaft*, lasciando dunque intendere che soggetti minorenni sono automaticamente esclusi dal progetto. A ben vedere, invece, l'esclusione dei minorenni non risulta così automatica: di contro, può realisticamente prospettarsi la partecipazione (se pur indiretta) dei minori ad una comunità di responsabilità conclusa dai propri genitori.

Per quanto attiene al rapporto tra genitori e figli maggiorenni, il diritto civile tedesco regola detta relazione ai sensi del § 1618a BGB, nei termini di una «*Beistandsgemeinschaft*», ossia una comunità di assistenza. In ogni caso, nulla esclude che i figli maggiorenni possano rendersi autonomi dal proprio nucleo familiare, ovvero da comunità di responsabilità costituite dai propri genitori, e configurare un'autonoma *Verantwortungsgemeinschaft*.

Ulteriori incertezze sorgono con riferimento al requisito della capacità di agire.

Non è ancora chiaro, infatti, se la persona incapace possa partecipare ad una comunità di responsabilità per mezzo del tutore legale (ove quest'ultimo sia stato nominato e agisca in qualità di rappresentante legale per la conclusione del contratto), né sono state precisate le conseguenze scaturenti da una incapacità sopravvenuta³¹.

Al di là delle incertezze fin qui esposte, va segnalato che i requisiti della maggiore età e della capacità giuridica non costituiscono gli unici limiti alla formazione (e alla partecipazione) di una comunità di responsabilità.

Ulteriori delimitazioni si riscontrano, infatti, sia nel divieto per ciascun *partner* di partecipare a più comunità di responsabilità contemporaneamente³², sia nelle specifiche disposizioni relative al rapporto intercorrente tra i partecipanti della medesima *Verantwortungsgemeinschaft*.

Con specifico riferimento ai rapporti di parentela va precisato che, a differenza di quanto previsto nella precedente proposta³³, la nuova versione sembra ammettere alla comunità di responsabilità tutti i soggetti – purché maggiorenni e giuridicamente capaci –, a prescindere dalla linea di discendenza e dal grado di parentela.

³⁰ Come evidenziato da A. ERBARTH, *op. cit.*, nel Codice civile tedesco non esistono norme in tema di incapacità a contrarre matrimonio (§ 1304 BGB), dell'incapacità testamentaria (§ 2229, Ab. 4, BGB) o dell'incapacità di acconsentire di cui al § 630, Abs. 1, fr. 2 BGB, che siano in conflitto con la nomina di un tutore legale.

³¹ D. SCHWAB, *op. cit.*, 498.

³² Eckpunkte 2, a), lett. bb), par. 2.

³³ Il primo modello di *Verantwortungsgemeinschaft* delineato nel progetto del partito liberale (FDP) escludeva i parenti in linea retta, v. BT-Drucks 19/16454, 3.

Tuttavia, parte della dottrina, avvicinandosi alle conclusioni del primo progetto, insiste nell'affermare l'esclusione dei rapporti di parentela in linea retta. Secondo tale orientamento, detta restrizione si fonderebbe sulla espressa previsione di reciproci diritti ed obblighi direttamente scaturenti da rapporti di parentela (si pensi alla richiesta di crediti alimentari o all'inserimento nel contratto di locazione in caso di decesso dell'inquilino). Orbene, l'automatica configurazione di tali rapporti obbligatori violerebbe il principio secondo cui la VGM non dovrebbe determinare diritti ed obblighi tra i *partners*.

Nessuna limitazione, invece, verso i parenti in linea collaterale che troverebbero libero accesso all'istituto (ad esempio, si pensi alle relazioni tra fratelli e sorelle che assumono reciprocamente responsabilità l'uno nei confronti dell'altro)³⁴.

Al di là delle posizioni espresse dalla dottrina, il silenzio del progetto sul tema della parentela consente di concludere che non sono state previste particolari restrizioni per tali rapporti.

A sostegno di tale analisi, basti pensare che i redattori degli *Eckpunkte* non hanno mostrato alcuna incertezza nell'individuare specifici limiti soggettivi alla costituzione della comunità di responsabilità in altri contesti relazionali, come ad esempio nei rapporti tra i coniugi.

Con riferimento al matrimonio, gli *Eckpunkte* stabiliscono che lo *status* di coniuge non impedisce di per sé la formazione di una *Verantwortungsgemeinschaft*, ma certamente limita l'autonomia negoziale. Infatti, la proposta espressamente prevede che la comunità di responsabilità costituita da un soggetto coniugato non può essere limitata ad un legame esclusivo tra i coniugi medesimi, ma deve necessariamente essere aperta a terzi³⁵. Di conseguenza, i coniugi possono soltanto costituire o partecipare, individualmente o assieme al proprio *partner*, a comunità di responsabilità numericamente complesse.

In ogni caso, la partecipazione dei coniugi ad una VGM non deve determinare la violazione dei doveri matrimoniali previsti nei §§ 1356, 1358 BGB³⁶: i reciproci doveri di assi-

³⁴ Cfr. E. BODE, *op. cit.*, 104. Sul punto, v. anche A. RÖTHEL, L. KÜGELGEN, C. REIBETANZ, *op. cit.*, 1928.

Secondo gli Autori, la possibilità di applicare il regime della comunità di responsabilità anche ai rapporti tra fratelli non è stata ancora oggetto di un'analisi approfondita, nonostante tale relazione sia generalmente caratterizzata da un elevato grado di sostegno reciproco. Da un lato, l'introduzione di tale istituto non determinerebbe significative modifiche alla disciplina vigente. I fratelli, infatti, non sono attualmente soggetti ad obblighi alimentari reciproci e la loro posizione nel diritto successorio non subirebbe variazioni sostanziali, salvo per la predisposizione di disposizioni testamentarie in loro favore giustificata dal rapporto di stretta vicinanza configuratosi nell'ambito di una VGM. Dall'altro lato, l'introduzione di comunità di responsabilità tra fratelli potrebbe implicare taluni profili di criticità, soprattutto avendo riguardo degli iter argomentativi seguiti dalle Corti tedesche. Queste ultime, infatti, operando per meccanismi presuntivi, potrebbero ritenere che l'adesione ad una comunità di responsabilità implichi l'esistenza di un legame particolarmente stretto tra i fratelli. Di conseguenza, la mancata costituzione di tale comunità potrebbe essere interpretata come indice di assenza di una relazione significativa tra i fratelli, pregiudicando il riconoscimento di determinati diritti e tutele che richiedono la sussistenza di un rapporto di stretta vicinanza personale.

³⁵ Eckpunkte 2, a), lett. bb), par. 3: «Le persone che sono sposate tra loro non dovrebbero essere in grado di concludere un contratto di comunità di responsabilità esclusivamente l'una con l'altra». Tuttavia, mentre parte della dottrina ammette sia possibile costituire una comunità di responsabilità composta dai coniugi e un terzo (v. D. SCHWAB, *op. cit.*, 500), altro orientamento sostiene che deve escludersi questa possibilità, così E. BODE, *op. cit.*, p. 104.

³⁶ Eckpunkte 2, a), lett. bb), par. 3, fr. 2. In particolare, la protezione speciale del matrimonio di cui al § 6, II, Abs. 1, GG deve rimanere inalterata. Di conseguenza, la configurazione di una comunità di responsabilità non deve determinare conseguenze giuridiche nel

stenza e sostegno, imposti dal vincolo coniugale, sono tutelati ai sensi del § 6 GG e non possono, in alcun modo, essere trasgrediti³⁷.

Altre delimitazioni derivanti dal rapporto coniugale si ravvisano nel caso in cui un partecipante scelga di contrarre matrimonio: in questa ipotesi, infatti, il/la coniuge del *partner* non diventa automaticamente membro della VGM, dovendo tale partecipazione essere frutto di una scelta libera, personale e incondizionata di ciascun soggetto³⁸.

3.1. *Verantwortungsgemeinschaft* e poligamia.

Tra gli aspetti più discussi del nuovo modello, spicca il dibattito sulle potenziali derive poligamiche che potrebbero verificarsi all'interno della *Verantwortungsgemeinschaft*. Infatti, sebbene secondo lo schema descritto dagli *Eckpunkte* non sia necessaria la sussistenza di una relazione d'amore tra i partecipanti (*Liebesbeziehung*) ma la sola esistenza del rapporto di prossimità (*Näherverhältnis*)³⁹, l'assenza del controllo statale sul concreto modularsi delle comunità di responsabilità espone tali realtà all'eventualità di rapporti poliamorosi, espressamente vietati dal § 1306 BGB, ai sensi del quale non è possibile contrarre matrimonio con un soggetto che sia già sposato o unito civilmente.

Appare, tuttavia, fondamentale distinguere il piano giuridico da quello pratico.

Sotto il primo profilo, è certo che i redattori della proposta abbiano mirato ad un modello fondato su logiche solidaristiche e non già poligame, rispettose del vincolo matrimoniale sancito e protetto dai §§ 3 e 6 della Legge fondamentale (GG) e dai §§ 1356, 1358 del codice civile (BGB).

In questo senso, anche il Ministro della Giustizia M. Buschmann ha precisato che il nuovo istituto è rivolto alle persone unite da relazioni non romantiche con il solo scopo di assicurare assistenza e sostegno a soggetti vulnerabili della nostra società (in particolare, agli anziani). In questo senso, per evitare che la *Verantwortungsgemeinschaft* possa essere intesa come una forma di «matrimonio light»⁴⁰, i redattori della proposta non hanno previsto bene-

rapporto tra i membri e i propri figli, nonché nel diritto del nome e nel diritto successorio, non deve comportare agevolazioni fiscali e, infine, non deve dare diritto a un permesso di soggiorno né di lavoro. Sul tema, tra i molti, v. E. HOFFMANN, *Wie viel Verantwortung steckt in der „Verantwortungsgemeinschaft“*, in Konrad Adenauer Stiftung, 2023, reperibile online al sito <https://www.kas.de/de/analysen-und-argumente/detail/-/content/wie-viel-verantwortung-steckt-in-der-verantwortungsgemeinschaft>.

³⁷ BVerfG vom 29.03.2001 – 1 BvR 1766/92, in *NfW* 2001, 957.

³⁸ Così, A. ERBARTH, *op. cit.*, 209.

³⁹ Parte della dottrina tedesca sostiene che suddetta restrizione deve applicarsi anche ai *partners* uniti civilmente ai sensi della *LPartG* (la cui unione, dunque, sia stata stipulata entro il 1° ottobre 2017) nonché alle unioni civili stipulate dopo tale data e convertite in matrimonio ai sensi del nuovo § 20, lett. a) della stessa legge. Secondo questo orientamento, tale estensione risulta necessaria al fine di evitare ogni forma di disparità di trattamento tra uniti civilmente e coniugi in violazione dei §§ 3 e 6 del *Grundgesetz*. La riforma è stata criticata aspramente dalla corrente conservatrice democristiana CDU/CSU e dalla destra populista alternativa per la Germania (AfD). Günter Krings, portavoce per la politica legale della CDU, teme che il nuovo meccanismo legale possa aprire la porta alla poligamia, in quanto «Nessuno sarà in grado di controllare la natura dell'unione tra persone in una tale comunità di responsabilità».

⁴⁰ L'espressione è stata utilizzata proprio dal Ministro della Giustizia M. Buschmann, il quale ha dichiarato che il nuovo istituto non configura un'alternativa al matrimonio, bensì un'offerta di nuove opzioni di convivenza. Sul punto, v. <https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/buschmann-verantwortungsgemeinschaft-familienrecht-rechtsinstitut-eckpunkte>.

fici fiscali, né effetti sul piano successorio, né forme di mantenimento a favore dei *partners* in caso di scioglimento o cessazione della partecipazione ad una comunità di responsabilità.

Sotto il piano pratico, invece, bisogna ammettere che dette forme di comunità celano il rischio di relazioni amorose tra gli stessi membri.

A ben vedere, il rischio connesso alla nascita di unioni poligame o poliamorose non è rappresentato dal superamento della struttura duale della coppia, quanto piuttosto dalla eventuale asimmetria delle relazioni che si configurano al suo interno. Anche sotto questo diverso profilo, la struttura della VGM, volta a conferire ai componenti gli stessi reciproci diritti ed obblighi, nonché il potere egualmente riconosciuto nella gestione delle relazioni, dovrebbe rendere marginale l'ipotesi di rapporti poliamorosi e giuridicamente asimmetrici⁴¹.

Ciò nonostante, la proposta della *Verantwortungsgemeinschaft* ha certamente animato la dottrina, oggi spinta ad interrogarsi anche sulle strutture su cui si fondano gli istituti tradizionali del diritto di famiglia tedesco tra cui, primo fra tutti, il matrimonio.

L'interrogativo relativo al fondamento della regola secondo cui il matrimonio deve essere limitato a due persone, appare difficilmente criticabile all'indomani della pubblicazione degli del progetto.

Se, da un lato, la struttura della *Verantwortungsgemeinschaft*, consentendo l'instaurazione di rapporti giuridicamente protetti composti da un numero massimo di sei persone, suggerisce un'apertura (anche) del matrimonio a detto tipo di relazione, dall'altro lato occorre chiedersi se questa possibilità possa costituire una violazione dei valori espressi nei § 3, Abs. 1 e § 6, Abs. 1 del GG⁴².

Peraltro, una recente sentenza della Corte costituzionale federale ha offerto una nuova definizione di matrimonio, la cui struttura risulta slegata non soltanto dal principio della diversità sessuale dei coniugi, ma anche dal tradizionale principio monogamico. La coraggiosa decisione mette certamente in discussione le norme, contenute nel BGB, poste a fundamenta del matrimonio e, in particolare, il divieto di poligamia⁴³.

⁴¹ Sul tema, v. E. BODE, *op. cit.*, 105; N. DETHLOFF, *Familienrecht in Europa – Quo vadis?*, in *NJW* 2018, 26; K. DUDEN, *Verantwortungsgemeinschaft: Regelungsvorhaben und rechtsvergleichende Impulse*, in *FamRZ* 2023, 1838 ss.

⁴² M. LÖHNIG, *Verantwortung ohne Ehe*, in *NZFam* 2021, p. 446 – 447, in cui l'A. sostiene che l'istituto della *Verantwortungsgemeinschaft*, consentendo delle comunità di responsabilità tra persone non legate da un vincolo matrimoniale o sentimentale, determinerebbe una lesione del matrimonio e la violazione del § 3, Abs. 1, GG e del § 6, Abs. 1, GG. Secondo l'A., tale rischio potrebbe essere evitato consentendo di estendere il matrimonio tra i coniugi anche a terzi. Come segnalato da A. ERBARTH, *op. cit.*, 209, sul tema della evoluzione del concetto di matrimonio si è di recente espressa la Corte costituzionale Federale con la decisione BvL 7/18 del 1° febbraio 2023, la quale ha dato vita ad una nuova definizione di matrimonio slegata dagli elementi strutturali della diversità dei sessi dei coniugi nonché dal principio di monogamia. Secondo l'A., la scelta di eliminare l'elemento della monogamia spoglierebbe il § 1306 BGB di significato. Contrariamente, la persistenza del divieto di poligamia imporrebbe di rivalutare la legittimità dell'istituto alla luce dei §§ 3, Abs. 1 e 6, Abs. 1 GG. Per una panoramica recente sul tema, v. BVerfG v. 7.5.2013 – 2. In letteratura, v. T. SCHÄFFER, *Die Ehe im Wandel. Zivilrechtliche Eheverbote zwischen Recht und Moral. Ein Plädoyer für eine selbstkritische Verbotsdiskussion*, Francoforte, 2023, 9 ss. Altro orientamento, invece, afferma che la VGM ammetta relazioni poliamorose, cfr. H. GRZIWOTZ, *op. cit.*, 69.

⁴³ BVerfG, 01. Februar 2023, in *NJW* 2023, 1494 e ss. e in *NZFam* 2023, 496, in cui la Corte mette in discussione la *ratio* sottesa al divieto di matrimoni poligami ai sensi del § 1306 BGB ma nega, al contempo, l'introduzione di un matrimonio doppio o poligamo, in virtù del principio di monogamia tutelato dall'art. 6 (1) GG. Sul tema v. anche T. SCHÄFFER, *op. cit.*, 121, 124 ss.

Alla luce dei nuovi orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, appare opportuno riflettere sulle future prospettive del diritto civile tedesco: sarà la *Verantwortungsgemeinschaft* a stigmatizzare la struttura bilaterale del matrimonio o saranno i divieti contenuti nei §§ 1306 a 1308⁴⁴ ad ostacolare l'ingresso nell'ordinamento giuridico della comunità di responsabilità? E, in particolare, è ancora giustificata la sopravvivenza dei c.d. divieti di matrimonio in una realtà sociale e giuridica, in cui i rapporti interpersonali risultano così eterogenei e mutevoli?⁴⁵

4. I presupposti di fatto.

Anche sotto il profilo oggettivo, i punti chiave descrivono una realtà ben precisa nel cui ambito la comunione di responsabilità può essere costituita.

Essi, infatti, specificano che: «Un contratto relativo ad una comunità di responsabilità dovrebbe poter essere concluso da persone che hanno una effettiva relazione personale di prossimità l'una con l'altra e che desiderano sviluppare questa relazione nell'ambito della comunità di responsabilità»⁴⁶.

La formulazione contenuta nei punti chiave si limita a precisare che il *Näherverhältniss* – ossia il rapporto di prossimità – consiste in una relazione prossima, effettiva e personale, senza tuttavia chiarire la natura sostanziale di tale rapporto. Gli *Eckpunkte*, infatti, non richiedono che essa sia anche «permanente», né che sussista un obbligo di convivenza tra le parti⁴⁷. Tuttavia, è chiaro che, in talune ipotesi di comunità di responsabilità, i *partners* favoriscono il modello della convivenza per poter conferire maggiore concretezza ai dettami di reciproca assistenza e responsabilità sottesi alle *Verantwortungsgemeinschaften* (come, ad esempio, nel caso delle *WG – Senioren*).

Secondo alcuni autori⁴⁸, la relazione di prossimità dovrebbe essere considerata alla stregua delle altre ipotesi di «rapporti personali speciali» contenuti nella normativa tedesca, come il «rapporto personale particolarmente stretto» di cui al § 844, Abs. 3, fr. 1 e 2 del BGB o il «rapporto tra parenti stretti ed altre persone di fiducia» ai sensi del § 1828, Abs. 2 BGB⁴⁹.

⁴⁴ Ai sensi del § 1306 BGB, rubricato *Matrimonio o convivenza registrata esistente*, «Non può concludersi un matrimonio se fra una delle persone che vuole contrarre matrimonio ed un terzo esiste un matrimonio o una convivenza registrata». Invece, il § 1308 BGB, rubricato *Adozione*, prescrive che «(1) Non può concludersi un matrimonio tra persone la cui parentela ai sensi del § 1307 BGB è sorta per adozione. Questo non vale se il rapporto di adozione si è estinto. (2) Il tribunale della famiglia può, su domanda, concedere una deroga a tale disposizione se tra colui che presenta la domanda e il suo futuro coniuge, a seguito dell'adozione, è sorta una parentela in linea collaterale. La deroga deve essere rifiutata se gravi ragioni si oppongono alla conclusione del matrimonio». Traduzioni a cura di S. PATTI, *Codice civile tedesco, Bürgerliches Gesetzbuch*, Milano, 2013.

⁴⁵ Cfr. A. ERBARTH, *op. cit.*, 210. V. anche T. SCHÄFFER, *op. cit.*, 126 ss.

⁴⁶ Eckpunkte, II, 2, a) e cc) fr. 1.

⁴⁷ BT-Drucksache, 19/16454.

⁴⁸ Tra gli altri, A. ERBARTH, *op. cit.*, 210.

⁴⁹ Il «rapporto personale stretto» è definito nel § 844, Abs. 3, BGB, il quale prescrive che: «La parte tenuta al risarcimento deve

Oltre alle criticità fin qui emerse, particolari questioni si pongono con specifico riferimento all'accertamento di una relazione di prossimità.

Innanzitutto, non risulta affatto agevole l'accertamento della sussistenza di suddetta relazione, nonché della sua corrispondenza ai requisiti indicati dalla proposta.

D'altronde, gli stessi *Eckpunkte* escludono qualsivoglia controllo statale: così come la *Verantwortungsgemeinschaft* non deve essere iscritta nei registri di stato civile, allo stesso modo i punti chiave prescrivono che: «Il rapporto di prossimità non è controllato dallo Stato».

Pertanto, si è indotti a credere che l'effettuazione di tale verifica possa essere affidata ai notai.

Sul punto, è stato osservato come tale accertamento risulterebbe particolarmente gravoso, in quanto si tratterebbe di constatare l'esistenza del rapporto interpersonale di prossimità sussistente già prima del momento dell'autenticazione del contratto di VGM⁵⁰. Infatti, questa circostanza condurrebbe al rischio di «apparenti comunità di responsabilità», dal momento che, ai sensi delle prescrizioni contenute nei punti chiave, i notai dovrebbero rifiutare di «autenticare» una *Verantwortungsgemeinschaft* solo nel caso in cui quest'ultima persegua scopi illeciti o immorali.

Ancora, è discusso se il presupposto del rapporto di prossimità possa essere considerato un requisito oggettivo ai fini della costituzione della comunità.

Parte della dottrina, infatti, ritiene che le difficoltà connesse alla prova, nonché la vaghezza della definizione di «rapporto di prossimità», escludono che esso possa costituire un elemento costitutivo della *Verantwortungsgemeinschaft*. Secondo tale orientamento, la circostanza che la sussistenza (e la prova) di tale relazione non sia richiesta per il matrimonio e per le unioni civili (pur essendo questi istituti relativi allo *status* dei soggetti idonei a determinare conseguenze giuridiche) produrrebbe un'irrisolvibile contraddizione ove fosse richiesta per la costituzione di una VGM che, invece, non determina alcun diritto ed obbligo tra le parti (*infra*)⁵¹.

Una diversa soluzione del problema è offerta da quell'orientamento secondo cui proprio la vaghezza del concetto di *Näbervhältniss* consentirebbe una maggiore estensione del novero delle «relazioni di vicinanza», ammesse nel sistema di tutele offerto dalla *Verantwortungsgemeinschaft*.

corrispondere al superstite, che al momento della lesione aveva un rapporto personale particolarmente stretto con il defunto, un adeguato risarcimento monetario per la sofferenza emotiva inflitta al superstite. Si presume che esista un rapporto personale stretto se il superstite era il coniuge, il partner, il genitore o il figlio del defunto». Invece, ai sensi del § 1828, Abs. 2, BGB, «Nel determinare la volontà del paziente ai sensi del § 1827, Abs. 1, BGB o dei desideri di trattamento o della presunta volontà ai sensi del § 1827, Abs. 2, BGB i parenti stretti e le altre persone di fiducia della persona assistita devono avere l'opportunità di esprimersi, a condizione che ciò sia possibile senza ritardi significativi».

⁵⁰ H. GRZIWOTZ, *op. cit.*, 69.

⁵¹ Ad esempio, O. SCHMIDT, *Eckpunkte für die Verantwortungsgemeinschaft*, in *FamRB* 2024, 89, definisce il rapporto di prossimità come requisito essenziale ai fini della costituzione di una comunità di responsabilità; per la tesi opposta, v. A. ERBARTH, *op. cit.*, 209.

In questo senso, l'esistenza di norme eterogenee ma selettive, volte a definire i rapporti interpersonali e collocarli in categorie giuridicamente note, determina un restringimento dei rapporti personali di fatto suscettibili di tutela giuridica⁵². Al contrario, la mancanza di una definizione puntuale del *Näbervhältniss* consentirebbe al concetto di acquisire maggiore elasticità, sì da ricomprendere disparate ipotesi di relazioni umane e stili di vita personali fondati sulla reciproca assistenza a cui sarebbe, pertanto, assicurata adeguata protezione.

Un altro profilo critico, in riferimento alla sussistenza di una relazione stretta tra i *partners* nella comunità di responsabilità, riguarda i rapporti tra l'istituto tedesco e i c.d. rapporti simili al matrimonio («*eheähnliche Gemeinschaft*»), come, ad esempio le convivenze non matrimoniali («*nichebeliche Lebensgemeinschaft*») ovvero le convivenze stabili («*verfestigte Lebensgemeinschaft*»).

I punti chiave appaiono contraddittori sull'argomento.

Da un lato, infatti, viene ribadita l'affermazione contenuta nell'accordo di coalizione, secondo la quale l'istituto della VGM mira a tutelare giuridicamente ogni rapporto personale di stretta vicinanza, a prescindere da ogni relazione matrimoniale o amorosa. Pertanto, sembrerebbero doversi escludere dalla comunità di responsabilità le relazioni di coppia a lungo termine, alle quali può essere attribuita la sussistenza di un legame amoroso. Infatti, ove queste ultime fossero ammesse, la *Verantwortungsgemeinschaft*, in taluni casi, potrebbe acquisire una propria sfera sentimentale, sottraendo al concetto di «rapporto di prossimità» quella valenza puramente solidaristica che vi si sottende.

Inoltre, l'introduzione di una relazione a lungo termine, che abbia acquisito caratteri amorosi o «pseudo-amorosi», lederebbe la garanzia predisposta a tutela del matrimonio e dei rapporti familiari di cui agli § 3, Abs. 1 e § 6, Abs. 1 del GG. Questa impostazione sembra infatti confortata dalla lettura degli *Eckpunkte* che recitano: «Le persone che sono sposate tra loro non dovrebbero essere in grado di concludere un contratto di comunità di responsabilità esclusivamente l'una con l'altra»⁵³. In conclusione, l'ammissione di relazioni sentimentali – se pur limitate a due soli soggetti partecipanti – deve esclusa dalla VGM, soprattutto allorquando la sua introduzione potrebbe dar vita ad insidie e disequilibri nei rapporti tra i coniugi medesimi, nonché nei confronti dei *partners* che abbiano scelto di non partecipare a detta comunità.

Dall'altro lato, invece, un'esclusione riferita a rapporti di lunga durata non aventi natura coniugale non è espressamente prevista nei punti chiave, né negli ulteriori approfondimenti sulla proposta di legge. Secondo questa interpretazione, si ritiene infatti insensato escludere dalla *Verantwortungsgemeinschaft* una coppia a cui si applica il medesimo regime dei rapporti simili al matrimonio (c.d. «*eheähnliche Gemeinschaft*»), soprattutto ove

⁵² In questo senso, v. N. DETHLOFF, A. TIMMERMANN, F. LEVEN, *op. cit.*, 3056.

⁵³ Eckpunkte 2, a), lett. bb), par. 3: «Le persone che sono sposate tra loro non dovrebbero poter di concludere un contratto di comunità di responsabilità esclusivamente l'una con l'altra».

si consideri che la comunità di responsabilità appare certamente meno legata alle caratteristiche del rapporto matrimoniale⁵⁴.

5. Autonomia contrattuale ed esclusione di «diritti e obblighi esigibili».

Posto che l'istituzione di una comunità di responsabilità è frutto della libera scelta delle parti, si potrebbe ritenere che il principio di libertà contrattuale si esprima nell'accordo di costituzione della *Verantwortungsgemeinschaft*, a condizione che il regolamento, ivi contenuto, non pregiudichi diritti dei terzi.

In realtà, un'attenta lettura degli *Eckpunkte* mette in dubbio il profilo dell'autonomia contrattuale dei *partners*, dal momento in cui la stessa proposta risulta piuttosto ambivalente. Non è chiaro, infatti, se l'assunzione di responsabilità e le conseguenze da essa derivanti siano rimesse alla libertà negoziale delle parti o debbano essere limitate a quanto espressamente previsto nei modelli legislativi.

Tale incertezza emerge ancor più chiaramente ove si proceda ad un'esegesi dei punti chiave.

Prendendo le mosse da un'introduzione agli *Eckpunkte*, nella Sezione I, punto 2, si legge che: «I diritti e le conseguenze giuridiche della comunità di responsabilità dipenderebbero dall'entità dell'assunzione di responsabilità desiderata; le parti dovrebbero poter scegliere tra livelli e moduli con conseguenze giuridiche chiaramente definite».

Il principio, apparentemente chiaro, può trarre in inganno.

Da un lato, esso riconosce alle parti la libertà di assumere la responsabilità nei limiti di quanto espresso e programmato («entità dell'assunzione di responsabilità desiderata»); dall'altro lato, le parti (dovrebbero!) poter scegliere lo schema entro cui inquadrare la propria VGM nell'ambito dei livelli e dei moduli previsti dall'istituto. In altre parole, la libertà negoziale delle parti è riconosciuta soltanto ai fini della scelta del livello e dei moduli disponibili: definito tale aspetto, le conseguenze giuridiche sono quelle previste dagli *Eckpunkte*, salvo alcune eccezioni⁵⁵.

In linea di principio, dunque, la *Verantwortungsgemeinschaft* non configura diritti ed obblighi tra i *partners*, salvo quelli espressamente disciplinati dai modelli previsti nella proposta di legge.

⁵⁴ D. SCHWAB, *op. cit.*, 499.

⁵⁵ Ad esempio: Tizio, Caio e Sempronio intendono stipulare una comunità di responsabilità. Scelgono di inquadrare la propria VGM nello schema del livello base. Questa scelta rappresenta espressione della volontà negoziale dei *partners*. Tizio, Caio e Sempronio non potranno, invece, definire le conseguenze giuridiche derivanti dalla costituzione di una comunità di responsabilità di livello base.

L'interpretazione anzidetta appare confortata da quanto contenuto nella Sezione II degli *Eckpunkte*, lett. b), rubricata «Conseguenze legali», ai sensi della quale: «La comunione di responsabilità non comporta né diritti né obblighi esigibili di assunzione di responsabilità. In particolare, la comunione di responsabilità non dà luogo a obblighi di servizio e di assistenza stabiliti dal diritto di famiglia – come accade tra coniugi, figli e genitori. Invece, sono previste le conseguenze giuridiche descritte di seguito»⁵⁶.

L'affermazione sembrerebbe chiara: in linea di principio, la comunione di responsabilità non genera alcun diritto ed obbligo esigibile legato all'assunzione di responsabilità. La dottrina si interroga, tuttavia, sulle ragioni sottese a tale esclusione e, di riflesso, su quali siano esattamente i diritti e gli obblighi che non possono essere concordati in misura «esigibile». Al riguardo, occorre prendere le mosse dal significato che gli autori dei punti chiave hanno inteso attribuire alla parola «esigibile».

Secondo un'autorevole lettura, il lemma dovrebbe essere riferito alla impossibilità di intentare un'azione di adempimento nei confronti degli altri *partners*, allorquando questi ultimi non abbiano osservato i diritti e obblighi reciprocamente previsti dal modello a cui aderiscono⁵⁷.

Certamente, non si possono escludere ulteriori evoluzioni della disciplina volte ad introdurre specifiche conseguenze legali derivanti dalla violazione di tali obblighi (ad esempio, previsione di sanzioni indirette). Tuttavia, la riscontrata anomia in materia sembra escludere la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio, rafforzando – per l'effetto – la natura «non esigibile» dei diritti e obblighi scaturenti dalla costituzione di una comunità di responsabilità.

In ogni caso, il profilo della esigibilità degli obblighi impone altresì la loro corretta individuazione.

La lettura proposta muove dall'osservazione secondo cui l'assunzione di una responsabilità reciproca, che si perfeziona con la conclusione di una comunità di responsabilità, configura *ex se* un obbligo giuridico già adempiuto contestualmente alla costituzione di una VGM. Ne consegue che l'inesigibilità sancita nei punti chiave dovrebbe riferirsi soltanto alle attività assistenziali previste dall'accordo di costituzione, in quanto esse non potrebbero rappresentare oggetto di autonomi obblighi giuridicamente vincolanti.

Una simile interpretazione sarebbe ulteriormente supportata dalla previsione secondo cui la comunione di responsabilità non dà luogo ad obblighi di servizio e di assistenza nell'ambito del diritto di famiglia, secondo le modalità prescritte per il matrimonio e per la tutela dei minori (§§ 1353, Abs. 1, 1618 lett. a) BGB)⁵⁸.

Un ulteriore profilo critico riguarda l'estensione del divieto di esigibilità dei diritti e degli obblighi reciproci previsti dal quarto modello. Quest'ultimo prevede infatti la pos-

⁵⁶ Eckpunkte II, lett. b).

⁵⁷ Cfr. D. SCHWAB, *op. cit.*, 500.

⁵⁸ Eckpunkte II, lett. b). Sul tema, D. SCHWAB, *op. cit.*, 500-501.

sibilità – per due soli *partners* contrattuali – di istituire una *Zugewinnngemeinschaft*, ossia una comunione dell'incremento patrimoniale registrato durante la convivenza, in base alla quale ciascun *partner* matura il diritto di partecipare alla perequazione di tali utili, quando la relazione sarà cessata. Di conseguenza, la scelta del quarto modello nell'ambito di una comunità di responsabilità implica non soltanto la configurazione di un diritto (in questo caso, il diritto a partecipare alla divisione dell'incremento patrimoniale) ma impone altresì che tale diritto sia esigibile, affinché la partecipazione agli utili possa considerarsi effettiva.

La nascita di tali diritti (esigibili) di partecipazione contrasterebbe con la regola secondo cui la costituzione di una *Verantwortungsgemeinschaft* non determina la nascita di diritti ed obblighi esigibili tra i *partners*.

Sul punto, vengono proposte due distinte soluzioni⁵⁹. La prima consiste nell'escludere soltanto l'esigibilità delle obbligazioni personali e non anche di quelle economiche, esattamente come già avviene per il matrimonio ai sensi della legge tedesca, la quale considera esigibili soltanto diritti economici tra i coniugi. Una seconda soluzione, invece, suggerisce di applicare la regola di esclusione di esigibilità ai soli effetti scaturenti da una comunità di responsabilità di livello base, ma non alle conseguenze giuridiche derivanti dalla scelta di un livello avanzato.

È evidente, pertanto, che al di là delle soluzioni profilate dalla dottrina, il tema richiede un necessario intervento chiarificatore da parte dei redattori della proposta.

Maggiore attenzione è stata riposta nella previsione di un sistema graduale di assunzione di responsabilità, dal momento che gli *Eckpunkte* individuano in maniera precisa gli effetti derivanti dalla costituzione di una *Verantwortungsgemeinschaft*, a seconda che essa sia stata costituita nella forma del modello base ovvero dei modelli di livello avanzato.

Alla luce della struttura base della comunione di responsabilità, gli autori dei punti chiave riconnettono al *Grundstufe* due specifiche ipotesi di conseguenze legali, giustificate dalla sussistenza di un *Näherverhältnis*: nell'ambito della istituita comunione di responsabilità, i *partners* potranno essere consultati per questioni afferenti agli altri partecipanti solo allorché si tratti di dover nominare un tutore legale (cfr. § 1816 BGB) ovvero di scegliere se donare gli organi di un partecipante defunto (cfr. § 8 della *Transplantationsgesetz*).

Secondo alcuni autori, le ipotesi individuate nei punti chiave dovrebbero essere considerate meri esempi, posto che lo *status* di *partner* non dovrebbe influenzare i processi decisionali nelle fattispecie indicate⁶⁰. Diversamente, altra parte della dottrina sostiene che la proposta presentata dal FDP miri ad ascrivere meri diritti di informazione e rappresentanza tra i partecipanti di una *Verantwortungsgemeinschaft* di livello base (ad esempio, nel caso di malattia, i *partners* sarebbero legittimati ad assumere le informazioni dai medici, senza tener conto dei limiti previsti dalla legge riconnessi, ad esempio, al segreto professionale)⁶¹.

⁵⁹ D. SCHWAB, *op. cit.*, 502.

⁶⁰ Cfr. A. ERBARTH, *op. cit.*, 212.

⁶¹ In questo senso, invece, v. N. DETHLOFF, A. TIMMERMANN, F. LEVEN, *op. cit.*, 3060.

In ogni caso, la proposta, delineando un modello graduale di assunzione di responsabilità, estende la sfera di autonomia negoziale delle parti nell'ambito della comunità di responsabilità. Sono gli stessi *Eckpunkte* a prevedere che: «Se la comunità di responsabilità determini ulteriori conseguenze legali – e se sì, quali – dovrebbe dipendere dalle parti contraenti. Pertanto, le parti contraenti dovrebbero poter scegliere tra diversi moduli con conseguenze giuridiche chiaramente definite. I moduli dovrebbero poter essere combinati tra loro a proprio piacere»⁶².

La possibilità di scegliere tra moduli e livelli, tra loro combinabili, costituisce, pertanto, lo strumento riconosciuto ai *partners* per spiegare la propria autonomia. Tuttavia, tale possibilità è avvertita come soluzione insoddisfacente per il pieno riconoscimento della libertà negoziale: come messo in luce, la ristrettezza del contenuto contrattuale menzionato dai punti chiave, nonché l'esclusione di diritti ed obblighi esigibili, continuano a porsi in contrasto la libertà negoziale dei contraenti e sollevano numerose incertezze sull'ammissibilità dell'istituto⁶³.

Secondo alcuni autori, l'esclusione di diritti ed obblighi esigibili può essere giustificata in virtù di un corretto inquadramento della *Verantwortungsgemeinschaft* nell'ordinamento complessivamente considerato. Questo temperamento, con il richiamo ad una sentenza del *Bundesverfassungsgericht*, ha messo in risalto come il § 6, Abs. 1, GG pur non escludendo l'introduzione di nuovi istituti di partenariato diversi dal matrimonio, non consenta la creazione di modelli aventi le sue stesse funzioni, tali, pertanto, da porsi in un'ottica di concorrenza o di superamento del rapporto matrimoniale⁶⁴. In questa accezione, la struttura e le finalità di una *Verantwortungsgemeinschaft* non dovrebbero, in linea di principio, intaccare il matrimonio né la relazione intercorrente tra i genitori e i figli⁶⁵.

La decisione della Corte costituzionale federale sembrerebbe aver costretto gli autori del documento a disciplinare *ex lege* i diritti e doveri che sorgono tra i *partners* contrattuali di una VGM, ispirandosi al modello di convivenza delineato dal § 1353 BGB⁶⁶, ai sensi del quale non sorgono diritti e doveri personali tra i coniugi. Tuttavia, in mancanza di una precisa indicazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla comunità di responsabilità, resta irrisolto il tentativo di differenziazione rispetto ai diritti e doveri coniugali.

⁶² Eckpunkte, II, lett. bb), fr. 1,2,3.

⁶³ D. SCHWAB, *op. cit.*, 501.

⁶⁴ BVerfG, vom 17.07.2022 – 1 BvF 1/01. 1BvF 2/01, BVerfGE 105, 313, 348 ss.

⁶⁵ In questo senso, espressamente gli stessi punti chiave, cfr. Eckpunkte, I, n. 3. Si noti, a proposito, che i punti chiave hanno indicato il termine «figli» in senso assolutamente generico, non specificando se si tratti del solo rapporto tra i partecipanti (di una comunità di responsabilità) e i (propri) figli. Secondo D. SCHWAB, *op. cit.*, 499, il diritto della filiazione tedesco troverà, in ogni caso, applicazione, sia che si tratti della propria prole sia che si tratti di quella altrui, indipendentemente dal fatto che sia stata istituita una comunione di responsabilità. L'A., tuttavia, non esclude che la realtà sociale possa giocare un ruolo fondamentale nell'applicazione delle norme di diritto di famiglia, ad esempio nel caso in cui sorgano legami tra il figlio di un membro della comunità ed altro/i *partners*, come risultato diretto di una *Verantwortungsgemeinschaft* effettivamente vissuta.

⁶⁶ In senso critico, N. DETHLOFF, A. TIMMERMANN, F. LEVEN, *op. cit.*, 3056, 3059, i quali sostengono che i diritti e obblighi esistenti tra i *partners* di una comunione di responsabilità sono quasi uguali a quelli esistenti tra i coniugi, ponendosi, come solo elemento simbolico di distanza tra i due istituti, la possibilità di procedere ad uno scioglimento semplificato nel caso della *Verantwortungsgemeinschaft* attraverso la stipula di un accordo privato autonomo tra i *partners*. A favore, invece, dell'introduzione della comunità di responsabilità v. K. DUDEN, *Verantwortungsgemeinschaft: Regelungsvorhaben und rechtsvergleichende Impulse*, in *FamRZ* 2023, 1838-1844.

Nello schema adottato dagli autori del progetto è presente unicamente la distinzione degli effetti di una comunità di responsabilità di livello base e di una di livello avanzato: nel primo caso, le conseguenze giuridiche sarebbero giustificate dalla sussistenza di un'effettiva relazione personale tra le parti (*Näherverhältnis*); nel secondo, esse troverebbero ragione nella libertà di scelta tra «quattro moduli aggiuntivi standardizzati che possono essere stipulati come un tipo speciale di comunità di responsabilità»⁶⁷.

Alla luce delle problematiche fino ad ora esposte, non risulta ancora certo quale sia il contenuto dell'accordo di una comunità di responsabilità, né quali siano i suoi effetti legali. I redattori della proposta, infatti, sembrerebbero essersi piuttosto concentrati su una definizione «in negativo», limitandosi quindi a indicare i limiti in capo alle parti del regolamento contrattuale.

6. Livello avanzato e moduli: panoramica generale.

La parte speciale della proposta contiene la definizione del c.d. «livello avanzato» (*Aufbaustufe* oppure *Obenstufe*) di comunità di responsabilità, che si compone di quattro moduli elegibili, tra loro combinabili⁶⁸. La combinazione di più moduli non deve essere necessariamente estesa a tutti i contraenti, potendosi concordare la validità della stessa soltanto nei confronti di alcuni dei *partners*⁶⁹.

La possibilità di concludere tali accordi costituisce, come si è detto, uno strumento di espressione della libertà contrattuale delle parti, in ossequio del § 311, Abs. 1, BGB.

Tuttavia, mentre per il livello base gli autori della proposta hanno precisamente individuato le conseguenze giuridiche da esso scaturenti, con riferimento al livello avanzato si limitano a conferire alle parti l'«opzione di quattro moduli aggiuntivi standardizzati, che possono essere conclusi come un tipo speciale di accordo di responsabilità congiunta».

Non è chiaro, pertanto, se il contenuto del relativo accordo sia rimesso all'autonomia delle parti – in virtù della menzionata «desiderata assunzione di responsabilità» – oppure debba essere circoscritto agli effetti giuridici menzionati dai punti chiave.

6.1. Modulo 1 – Informazione e rappresentanza in materia di salute.

Il Modulo 1 del livello avanzato fa riferimento alle ipotesi di emergenza medico-sanitaria e può essere concluso ad esclusivo favore del *partner* che sia legalmente incapace

⁶⁷ Eckpunkte, II, n.1, par. 2, fr. 2.

⁶⁸ Ad esempio, nel caso di una comunità di responsabilità composta da quattro persone, A e B concordano il Modulo 1, C e D concordano di adottare il Modulo 2 e – in aggiunta – il Modulo 3.

⁶⁹ Ad esempio, A e B concordano di adottare il modulo 1, C e D il modulo 3. A questo, si aggiungono uno specifico accordo tra A e C (in aggiunta) secondo il modulo 2, ed un ulteriore tra B e D del modulo 3.

di occuparsi delle proprie questioni sanitarie a causa di incapacità o malattia. In queste ipotesi, se non esiste una procura per l'assistenza sanitaria e non è stato nominato un amministratore di sostegno ai sensi del § 1816 BGB, è possibile concludere una comunità di responsabilità di informazione e rappresentanza in materia di salute, sicché il *partner* incapace sarà rappresentato da uno o più membri della VGM, che potranno agire per suo conto⁷⁰.

Infatti, come specificano i punti chiave, «In caso di emergenza sanitaria, ciascun *partner* della comunità di responsabilità dovrebbe poter essere in grado di richiedere informazioni ai medici curanti o di rappresentare l'altro o gli altri *partner* in conformità con il diritto di rappresentanza d'emergenza del coniuge, secondo le modalità di cui al § 1358 BGB».

Il richiamo al § 1358 BGB, tuttavia, impone un'interpretazione della norma coerente con l'istituto della *Verantwortungsgemeinschaft*, al fine di precisare alcune questioni connesse al diritto di informazione e rappresentanza⁷¹. Ci si domanda, ad esempio, chi sia autorizzato a rappresentare il *partner*-paziente, se la comunità è composta da più membri: tutti i membri o solo uno? E se tutti i partecipanti, questi dovranno agire assieme o ciascuno singolarmente? Ci si chiede, inoltre, se il diritto di informazione e rappresentanza sia conferito al solo *partner* che ha agito per primo, sulla base del principio tedesco del c.d. primo accesso.

Certamente, la regola imposta dal § 1358 BGB trova direttamente applicazione con riferimento ai coniugi, i quali, nell'ambito di una comunità di responsabilità, saranno autorizzati a rappresentarsi reciprocamente, in ragione del vincolo coniugale tra loro intercorrente. In questo caso, i diritti di rappresentanza di emergenza sanitaria si sommano a quelli generali in un'ottica cumulativa⁷².

6.2. Modulo 2 – Convivenza.

Con riferimento al secondo modulo, la proposta menziona due disposizioni speciali del diritto matrimoniale, le quali verrebbero altresì estese al modello della *Verantwortungsgemeinschaft*.

Da un lato, i redattori prevedono il trasferimento temporaneo dall'abitazione in comune in caso di cessazione della convivenza, così come previsto ai sensi dei § 1361b BGB⁷³. Dall'altro, si riconosce in capo ad uno o più *partners* la *Schlüsselgewalt* (c.d. «potere delle chiavi»), istituto di antica matrice tedesca in base al quale si concede al proprio *partner*

⁷⁰ Eckpunkte, II, par. 3, lett. a).

⁷¹ Per un'analisi più approfondita del §1358 BGB e dei suoi profili critici in applicazione alla comunità di responsabilità, v. A. ERBARTH, *op. cit.*, 214.

⁷² Ad esempio: nell'ambito della stessa comunità di responsabilità, vi sono due coppie sposate (A e B + C e D). In caso di emergenza sanitaria, sia A e B che C e D godono del diritto di rappresentare il proprio coniuge sulla base della regola imposta dal § 1358 BGB; ciò, tuttavia, non esclude che A possa individuare C come proprio rappresentante, in virtù della conclusione di un accordo di *Verantwortungsgemeinschaft* – Modulo 1.

⁷³ Eckpunkte, II, par. 3, lett. b), fr. 1.

l'autorizzazione a contrarre le obbligazioni necessarie al sostentamento del matrimonio, sebbene essa sia limitata ai fondi di base stanziati dai partecipanti alla convivenza ed ai soli articoli alimentari e di altro genere necessari per la casa.

Nell'ipotesi della *Verantwortungsgemeinschaft*, dunque, i partecipanti sono reciprocamente autorizzati ad assumere la gestione della casa, con efficacia – favorevole o contraria – nei confronti di tutti gli altri conviventi e indipendentemente dalla circostanza che la gestione dell'abitazione sia condotta da tutti i *partners* insieme o meno⁷⁴.

Non è chiaro se la *Schlüsselgewalt* venga conferita automaticamente con la scelta del modulo ovvero debba essere esplicitamente prevista nel contratto di costituzione. Sul punto, gli *Eckpunkte* si limitano a prevedere che i partecipanti della comunità possono regolare autonomamente l'esercizio di questo potere e le modalità di divisione dei costi risultanti all'interno della VGM⁷⁵, fermo restando che, in assenza di un'esplicita regolazione degli interessi, dovranno applicarsi le norme previste in materia di obbligazioni.

In linea generale, il potere di gestione della casa riconosciuto ai partecipanti di una comunità di responsabilità è meno esteso di quello attribuito ai coniugi. Infatti, le transazioni autorizzate non si riferiscono alla copertura di tutte le necessità della vita, ma al solo acquisto di generi alimentari di base e oggetti domestici indispensabili (sono, pertanto, escluse cure mediche, fornitura di energia o servizi digitali). Inoltre, i *partners* – legati in una comunità di responsabilità ai sensi del Modulo 2 – possono stabilire il rilascio di un'apposita procura a contrarre le obbligazioni necessarie alla gestione della casa comune, corrispondendo un compenso anticipato per l'adempimento dell'obbligazione assunta. Trattasi di una soluzione corrispondente alle regole generali previste nel diritto delle obbligazioni tedesco.

I punti chiave, in ogni caso, si preoccupano di chiarire che la scelta del Modulo 2 «non deve determinare l'automatica trasformazione della comunione di responsabilità in una comunione di bisogni ai sensi del diritto sociale, in quanto ciò non sarebbe appropriato, ad esempio, nel caso di una semplice comunità di condivisione di appartamento tra anziani»⁷⁶.

Come è stato precisato, la trasformazione di una *Verantwortungsgemeinschaft* in una comunità di bisogno («*Bedarfsgemeinschaft*»)⁷⁷ è soggetta ad un accertamento in concreto,

⁷⁴ Eckpunkte, II, par. 3, lett. b), fr. 2.

⁷⁵ Eckpunkte, II, par. 3, lett. b), fr. 2.

⁷⁶ Eckpunkte, II, par. 3, lett. b), fr. 4.

⁷⁷ La «*Bedarfsgemeinschaft*», ovvero «comunione di bisogni», può essere composta da più persone – di cui almeno un membro in grado di lavorare e produrre reddito – che si assumono reciproca responsabilità economica, si supportano nella soddisfazione delle esigenze essenziali e che vivano nello stesso nucleo familiare (comunità abitativa ed economica). L'appartenenza a tale categoria assume una particolare rilevanza per avere accesso a sussidi statali a favori dei cittadini. Ai sensi del § 7, Abs. 3, n. 3 del SGB II, rientrano in tale categoria: la persona capace di guadagnare e avente diritto alle prestazioni previste dalla norma; il coniuge o il *partner* registrato non permanentemente separato; il *partner* in una relazione di convivenza simile al matrimonio («*eheähnliche Gemeinschaft*»). In alcune ipotesi, la volontà di costituire una comunità di bisogno è presunta, ad esempio se i *partner* vivono insieme da più di un anno o hanno figli insieme; i figli non sposati di età inferiore ai 25 anni che fanno parte del nucleo familiare (a meno che il figlio non abbia un reddito o un patrimonio proprio sufficiente); i genitori o il genitore di un figlio non sposato e in età lavorativa, ricompresa tra i

caso per caso, al fine di individuare se e quale comunione di responsabilità possa essere tradotta in una comunione di bisogni ai sensi del § 7, Abs. 3, n. 3 SGB II⁷⁸. La semplice convivenza tra i *partners* non giustifica, dunque, detta trasformazione; al contrario, una convivenza a lungo termine, simile al matrimonio, in cui le parti abbiano dichiarato la propria volontà di assumersi assistenza reciproca, può essere agevolmente trasformata in una comunità di bisogno idonea a produrre gli effetti previsti in materia di assistenza e sicurezza sociale.

Secondo parte della dottrina, la scelta di diversificare la comunità di responsabilità da quella di bisogni si pone in piena coerenza con il dettato, contenuto nei punti chiave, secondo il quale la *Verantwortungsgemeinschaft* non stabilisce alcun diritto ed obbligo esigibile tra i *partners*, nemmeno quando vivono insieme nella stessa casa⁷⁹.

L'orientamento pone in risalto un ulteriore profilo critico relativo al Modello 2: la previsione espressa del trasferimento dalla casa comune tradirebbe l'esigenza, sottesa alla creazione di una comunità di responsabilità, della c.d. giustizia perequativa. Quest'ultima, declinata nei modelli corollari della giustizia di scambio e della giustizia riparativa, acquisterebbe un ruolo essenziale nei rapporti di stretta relazione intercorrenti tra almeno due soggetti nell'ambito di una comunità giuridica (ad esempio, il matrimonio). Secondo detto orientamento, la giustizia perequativa si esprime attraverso tre forme di partecipazione: (1) diritto di partecipare agli affari comuni ed ai relativi processi decisionali; (2) divieto di esclusione arbitraria di un membro; (3) partecipazione al reddito economico della comunità⁸⁰. Tuttavia, tali modalità di partecipazione reciproca non sarebbero permesse nel contesto di una *Verantwortungsgemeinschaft*, dal momento in cui quest'ultima, escludendo l'instaurazione di reciproci diritti e doveri esigibili, non consente nemmeno l'instaurazione di rapporti di scambio tra i *partners*, ammessi, in ogni momento, a sciogliere l'accordo di partecipazione (anche) senza motivo.

In ogni caso, l'ammissibilità di tale modulo è particolarmente contrastata dagli esperti di diritto di famiglia che ravvisano nella sua struttura e nella sua finalità un grave rischio per il rapporto coniugale⁸¹.

15 e i 25 anni, se vivono insieme nella stessa famiglia; il *partner* del genitore che vive nella stessa famiglia.

Viceversa, la comunità di bisogno non comprende: i figli che possono mantenersi da soli grazie al proprio reddito o ai propri beni; i figli sposati e i figli che hanno già 25 anni, anche se vivono con i genitori (in quanto considerati in età lavorativa); i coniugi separati permanenti.

⁷⁸ Sul tema, v. D. SCHWAB, *op. cit.*, 503.

⁷⁹ Cfr. A. ERBARTH, *op. cit.*, 213.

⁸⁰ Sul concetto di giustizia perequativa, v. U. DIEDERICHSEN, *Des Weiteren Ewers*, in *FamRZ*, 1992, 6 ss.

⁸¹ Tra i molti, v. J. GERNHUBER / D. COESTER-WALTJEN, in *FamR*, 2020, § 19 Rn. 25, che definiscono tale istituto come «deformiertes Relikt».

6.3. Modulo 3 – Cura e assistenza.

La descrizione del terzo Modulo si basa sulla disposizione di cui al § 7, Abs. 3 della legge sul congedo di cura a lungo termine (*Pflegezeitgesetz*)⁸².

La conclusione di una *Verantwortungsgemeinschaft* nella forma delineata dal Modello 3 impone di considerare i *partners* come veri e propri *caregiver* e di valutare, in concreto, se questi possano godere di un periodo di congedo dal lavoro e di un adeguato sostegno finanziario, per poter adempiere il proprio obbligo di cura ed assistenza nei confronti del partecipante assistito, al pari di quanto accade nei confronti dei parenti stretti, ai sensi del citato *Pflegezeitgesetz*.

L'ulteriore contenuto di tale modello è descritto in termini negativi: i punti chiave specificano che «non viene creato alcun obbligo di assistenza per gli altri *partner* contrattuali della comunità di responsabilità».

Tuttavia, il campo di applicazione di detta forma di comunità di responsabilità sembrerebbe limitato alla sola ipotesi delle famiglie multigenerazionali. In ambiti differenti, come ad esempio nelle *WG – Senioren*, gli incentivi previsti dalla legge sul congedo di cura non avrebbero ragione di essere richiesti (ad esempio, nelle case condivise tra persone anziane, l'incentivo del congedo dal lavoro non può essere certamente richiesto da soggetti già pensionati)⁸³.

Sebbene il progetto non faccia riferimento ad un credito alimentare esigibile tra i *partners* che abbiano aderito al Modulo 3, parte della dottrina ritiene che, ove gli obblighi di reciproca cura e assistenza vengano mutuati dal *Familienpflegegesetz*, dovrebbe altresì essere prevista la corresponsione di una determinata somma di denaro a titolo di mantenimento. Al pari di quanto avviene tra i coniugi, obbligati dal § 1360 BGB a prendersi cura della propria famiglia attraverso il lavoro e il proprio patrimonio, anche nell'ambito di una *Verantwortungsgemeinschaft* dovrebbe essere normativamente previsto un diritto alla corresponsione di prestazioni alimentari⁸⁴.

La suddetta interpretazione, tuttavia, dovrebbe considerarsi non condivisibile, dal momento che gli *Eckpunkte* non accennano ad alcuna relazione tra la comunità di responsabilità e le norme di assistenza familiare contenute nel *Familienpflegegesetz*.

6.4. Modulo 4 – Comunità di utili.

L'ultimo modello predisposto dai punti chiave è certamente il più complesso e, in quanto tale, connotato da profili critici. In primo luogo, occorre osservare che tale forma di comunità di responsabilità si fonda sulla *Zugewinnsgemeinschaft*, istituto del diritto di

⁸² Eckpunkte II, par. 3, lett. c). Secondo alcuni autori, gli obblighi di cura e assistenza reciproca possono altresì derivare del *Familienpflegegesetz*, cfr. E. BODE, *op. cit.*, 105, con espresso richiamo del BT-Drucksache 19/16454.

⁸³ Cfr. H. GRZIWOTZ, *op. cit.*, 72.

⁸⁴ Cfr. E. BODE, *op. cit.*, 104 ss.

famiglia tedesco che costituisce il regime patrimoniale dei coniugi (*ehelicher Güterstand*) applicabile, in virtù del § 1363 BGB, in mancanza di apposita convenzione matrimoniale (*Ehevertrag*) sul regime patrimoniale⁸⁵.

Sebbene l'istituto sembri essere basato sul modello della comunione dei beni (*Gütergemeinschaft*), il Codice civile costruisce tale modello sulla base del principio della separazione patrimoniale. Come nella separazione, infatti, ciascun coniuge mantiene la titolarità dei beni acquistati in costanza di matrimonio ma, al termine del rapporto coniugale (sia in caso di decesso che di divorzio), gli incrementi patrimoniali maturati in costanza del matrimonio devono essere divisi tra i coniugi (*Zugewinnausgleich*) con eventuale conguaglio⁸⁶.

Dati i vantaggi conseguenti alla scelta del Modulo 4, gli autori della proposta, allarmati da una potenziale riduzione del gettito fiscale, hanno previsto che le esenzioni – stabilite per i coniugi – in materia di trasferimenti immobiliari non saranno altresì estese ai *partners* di una comunità di responsabilità con comunione degli incrementi⁸⁷. Ulteriore freno ad eventuali vantaggi fiscali è stato posto attraverso l'equiparazione delle plusvalenze alle donazioni; pertanto, la perequazione degli utili maturati sarà soggetta all'imposta sulle donazioni⁸⁸.

Dato il frequente ricorso al suddetto regime patrimoniale nel caso del matrimonio, gli *Eckpunkte* chiariscono che «le regole sulla comunione degli incrementi maturati applicabili ai coniugi dovrebbero valere di conseguenza»⁸⁹, stabilendo pertanto l'estensione delle relative norme anche all'ipotesi della *Verantwortungsgemeinschaft*.

Tuttavia, in una prospettiva ormai consolidata di tutela del matrimonio, i punti chiave specificano che la scelta del modulo è consentita nei casi di comunità di responsabilità composte da due *partners*, che non siano sposati con altri soggetti⁹⁰ ovvero nelle ipotesi di comunità di responsabilità costituite da più persone, purché tale modello sia stipulato tra due soli partecipanti. Ogni restrizione, dunque, è volta ad assicurare che la scelta del quarto modello non violi le norme sul regime patrimoniale tra i coniugi⁹¹.

⁸⁵ Il termine non ha una traduzione univoca. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea si parla di comunione limitata agli incrementi patrimoniali; sul punto, v. la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin il 3 novembre 2016 – *Doris Margret Lisette Mahnkopf* (causa C-558/16). Per un'impostazione dottrinale che ravvisa nella *Zugewinnsgemeinschaft* un regime di comunione legale degli incrementi, v. J. GERNHUBER, *Die Zugewinnsgemeinschaft: Ausgleich zu Lebzeiten beider Ehegatten in FamRZ*, 2020, 1-113. Dossier 3/NIS17003 sulla disciplina del divorzio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna della Camera dei Deputati.

Invece, la banca dati IATE lo definisce comunione differita delle acquisizioni patrimoniali. In altre fonti, il lemma è tradotto anche come comunione degli utili e degli acquisti (*Pons*) o comunione degli incrementi, v. Dossier 3/NIS17003 sulla disciplina del divorzio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna della Camera dei Deputati.

⁸⁶ Sembra utile fare un esempio. I coniugi A e B al momento iniziale del matrimonio sono titolari di 2.000 euro ciascuno. Allo scioglimento del matrimonio il patrimonio del coniuge A, che non ha lavorato perché si è occupato dei figli, è rimasto invariato. Il patrimonio del coniuge B, invece, ha raggiunto l'ammontare di 20.000 euro. Dunque, il suo incremento sarà pari a 18.000 euro, il quale andrà suddiviso tra i due coniugi, in modo che a ciascuno spettino 9.000 Euro.

⁸⁷ *Eckpunkte*, II, par. 3, lett. d), comma 2, fr. 1.

⁸⁸ *Eckpunkte*, II, par. 3, lett. d), comma 2, fr. 2; con riferimento al divieto di estensione relativo alla esenzione dalla imposta sui trasferimenti immobiliari, v. *Eckpunkte*, II, nr. 3, lett. d), comma 2, fr. 3.

⁸⁹ *Eckpunkte*, II, par. 3, lett. d), comma 1, fr. 2.

⁹⁰ *Eckpunkte*, II, par. 3, lett. d), comma 1, fr. 1.

⁹¹ La selezione di tale modulo sembrerebbe, in realtà, ottimale per le coppie conviventi non sposate – soprattutto se il lavoro e le

In virtù di dette limitazioni, le regole relative alla *Zugewinnngemeinschaft* dovrebbero subire notevoli adattamenti per l'applicazione ad una comunità di responsabilità. Ad esempio, si pone la questione se dovranno essere altresì estese le norme di cui agli §§ 1365 e ss. BGB, volte a regolare i rapporti tra i coniugi al momento della vendita del patrimonio.

Allo stesso modo, ci si interroga sull'individuazione del momento a partire dal quale sorge in capo ai *partners* contrattuali il diritto di richiedere la perequazione degli utili maturati durante la convivenza (non opererà, infatti, il termine del divorzio). In questa prospettiva, si tratta altresì di stabilire la data determinante per il calcolo delle plusvalenze e del preciso importo del credito di perequazione. Ne deriva, pertanto, che l'intera disciplina sulla *Zugewinnngemeinschaft* dovrà essere rivisitata per determinare, in maniera chiara, quali norme necessiteranno di una modifica per rendere possibile la loro applicazione alla comunità di responsabilità ovvero dovranno considerarsi escluse per conflitto con i diritti dei coniugi.

Va precisato che, dal momento in cui la creazione di una *Verantwortungsgemeinschaft* non determina l'attribuzione di diritti successori ai partecipanti, la perequazione delle plusvalenze maturate non potrà essere effettuata aumentando la quota ereditaria legale⁹². Tuttavia, laddove una disposizione testamentaria designi quali eredi uno o più *partners* della comunità di responsabilità, le somme trasferite saranno soggette all'imposta sulle successioni – così come espressamente previsto dagli *Eckpunkte*.

Secondo alcuni autori, tale modello di comunità di responsabilità ben si adatta alla gestione domestica e alla cura dei figli di persone tra le quali non intercorra una grande differenza di reddito⁹³. Una simile interpretazione veniva suggerita dalla versione originale del *Lebenspartnergesetz*, il quale invitava i *partners* civili all'adozione del regime patrimoniale della *Zugewinnngemeinschaft* già prima di unirsi civilmente⁹⁴. L'attuale proposta di legge per la VGM, invece, si rivolge ad uno specifico *target* di soggetti, per i quali la scelta del Modulo 4 sarebbe disponibile. Sono esclusi, infatti, altri nuclei familiari, come ad esempio le famiglie pluri-genitoriali senza matrimonio e le famiglie *same sex*.

In ogni caso, i punti chiave risultano incompleti, non curandosi di delineare un modello di protezione per i *partners* – conviventi ma non legati dal vincolo matrimoniale – che ricorrono a tale modello per occuparsi, congiuntamente, della cura dei propri figli e facilitare il lavoro domestico⁹⁵. È, pertanto, auspicabile un intervento del legislatore tedesco sul punto.

faccende domestiche sono condivise – ovvero nei rapporti di stretta vicinanza tra soggetti che non siano legati da una relazione sentimentale; in questo senso, v. Così, D. SCHWAB, *op. cit.*, 503.

⁹² In merito, v. § 1371, Abs. 1 BGB.

⁹³ In questo senso, v. G. LANGENFELD, *Wandlungen des Ehevertrags*, in *NJW*, 2011, 966 ss.

⁹⁴ Per una comparazione, cfr. § 6, Abs. 1 della LPartG, versione in vigore fino al 31 dicembre 2004; cfr. anche U. DIEDERICHSEN, *Homosexuelle - von Gesetzes wegen?*, in *NJW*, 2000, p. 1841 – 1843.

⁹⁵ Cfr. H. GRZIWOTZ, *Rechtliche Regelungen für nichteheliche Lebensgemeinschaften*, in *FamRZ*, 2020, 1989; v. anche N. DETHLOFF, A. TIMMERMAN, F. LEVEN, *op. cit.*, 3061, i quali sottolineano l'importanza di un intervento correttivo al fine di tutelare i minori coinvolti in una VGM, nel caso di scioglimento della comunità.

7. Modifiche e scioglimento della *Verantwortungsgemeinschaft*.

I temi della modifica e dello scioglimento di una comunità di responsabilità sono stati brevemente trattati nei punti chiave⁹⁶.

Come espressamente disciplinato, la modifica dell'accordo costitutivo è rimessa all'autonomia negoziale ed è approvata «in qualsiasi momento, attraverso il consenso di tutte le parti contraenti». Allo stesso modo, anche la limitazione, estensione o modifica dei moduli nonché dei *partners* partecipanti avviene in via consensuale, in assenza di vincoli formali⁹⁷.

È invece soggetta ad autenticazione notarile la selezione di moduli aggiuntivi o l'espansione del numero di *partner*⁹⁸, al pari di quanto avviene al momento della stipula originaria del contratto⁹⁹.

In merito allo scioglimento della comunità di responsabilità, gli *Eckpunkte* prevedono la possibilità di procedervi attraverso il consenso espresso dei contraenti. In ogni caso, ciascun *partner* può recedere dal contratto costitutivo manifestando la propria volontà mediante una dichiarazione unilaterale, anche senza obbligo di preavviso. L'adesione cessa al momento della recezione della comunicazione da parte degli altri contraenti¹⁰⁰.

Il recesso di un singolo *partner* non determina lo scioglimento della costituita comunità di responsabilità: i punti chiave specificano, infatti, che la comunità «dovrà trovare una continuazione con i restanti *partners* contrattuali»¹⁰¹. Tale disciplina si applica anche all'ipotesi di morte di un partecipante.

In ogni caso, le parti contrattuali possono concordare le modalità di scioglimento ritenute più congrue, purché siano state accettate da tutti i partecipanti. Non è chiaro, tuttavia, se l'eventuale accordo di scioglimento sia soggetto ad autenticazione notarile al pari di quanto avviene per la modifica dell'accordo costitutivo.

Chiaramente, la separazione dei *partners* non determina lo scioglimento di una *Verantwortungsgemeinschaft*, dal momento in cui la convivenza costituisce una mera facoltà rimessa ai partecipanti e non è richiesta ai fini della costituzione della comunità. Tuttavia, il *Zusammenleben* può assumere una rilevanza particolare laddove i *partners* abbiano pattuito l'adozione del relativo modulo di convivenza¹⁰² ovvero nell'ipotesi di assunzione di poteri di rappresentanza¹⁰³.

⁹⁶ Eckpunkte, II, par. 2, lett. c).

⁹⁷ Eckpunkte, II, par. 2, lett. c), fr. 2.

⁹⁸ Come specificato dai punti chiave, il finanziamento e l'attuazione del progetto di una *Verantwortungsgemeinschaft* avviene in virtù fondi finanziari disponibili, cfr. Eckpunkte, II, nr. 5.

⁹⁹ Eckpunkte, II, par. 2, lett. c), fr. 5.

¹⁰⁰ Eckpunkte, II, par. 2, lett. c), fr. 4.

¹⁰¹ Eckpunkte, II, par. 2, lett. c), fr.

¹⁰² V. *supra*, §4.2.

¹⁰³ V. *supra*, §4.1.

In ultimo, i punti chiave si riservano di esaminare se la forma elettronica possa essere considerata adeguata alla rimozione di singoli moduli, allo scioglimento o alla risoluzione del contratto della VGM.

8. Profili problematici.

La comunità di responsabilità, connotandosi come un istituto in formazione, concentra nel suo carattere di progressività i propri punti di forza e, al contempo, i propri limiti.

L'attuale proposta, infatti, pur formulando un progetto più compiuto rispetto a quello presentato nel 2020, costituisce una soluzione ancora non soddisfacente, pertanto criticata dalla dottrina.

I caratteri ancora labili degli *Eckpunkte* dovrebbero favorire un intervento modificativo volto ad accogliere le istanze provenienti dagli esperti di diritto di famiglia che, ponendo in risalto le numerose criticità, sottolineano la necessità di armonizzare la VGM con la disciplina del diritto matrimoniale e del diritto dei minori.

Parte della dottrina, infatti, osserva come le caratteristiche dei Moduli 2 e 4, per i quali i punti chiave prevedono, rispettivamente, la facoltà di trasferimento nella casa comune ovvero di esercitare un vero e proprio diritto di perequazione, sembrerebbero smentire le istanze di partecipazione paritaria tra tutti i *partners*.

Secondo detto orientamento, gli accordi di partenariato, le scritture private o le procure costituirebbero modelli più adeguati a regolare i rapporti giuridici tra i soggetti che vogliono unirsi senza stipulare matrimonio o una convivenza, in quanto tali istituti sarebbero già inseriti e armonizzati nel tessuto del diritto civile tedesco¹⁰⁴.

Sul tema, un'importante indagine comparativa ha dimostrato come negli ordinamenti stranieri siano accolti con favore quegli istituti volti a regolare regimi di coppia che stabi-

¹⁰⁴ In questo senso, v. A. ERBARTH, *op. cit.*, 214, il quale definisce la proposta di legge come un «risultato fallimentare».

Secondo parte della dottrina, l'introduzione della *Verantwortungsgemeinschaft* rappresenterebbe un vano tentativo di aggirare la necessità di introdurre nel diritto tedesco veri e propri accordi di partenariato. Modelli analoghi, come il *Pacte Civil de Solidarité* (PACS) in Francia o la *Cobabitation Légale* in Belgio, offrono infatti una regolamentazione compiuta per forme di convivenza alternative al matrimonio, alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Tali istituti mirano a tutelare i rapporti tra due persone – anche dello stesso sesso – indipendentemente dall'esistenza di un legame affettivo, colmando così un vuoto normativo. Tuttavia, proprio l'impatto che tali strumenti potrebbero avere sul modello tradizionale del matrimonio sembrerebbe ostacolarne l'introduzione nell'ordinamento tedesco, quasi fossero percepiti come una minaccia all'assolutezza del vincolo coniugale. In questa prospettiva, la *Verantwortungsgemeinschaft* apparirebbe come un tentativo di scardinare un'impostazione giuridica tradizionalista e conservatrice, senza però offrire una soluzione realmente compiuta. Proprio per questo, secondo parte della dottrina, il modello risulta insufficiente a superare gli ostacoli imposti dalla stessa tradizione che si propone di contrastare. Di contro, se il governo tedesco avesse realmente voluto introdurre un modello alternativo al matrimonio, avrebbe potuto farlo mediante gli accordi di partenariato, adottando una disciplina chiara e strutturata, anziché ricorrere ad una nuova figura giuridica incompleta ed insoddisfacente. Se il legislatore imponesse un requisito formale per garantire la tutela legale dell'assunzione di responsabilità nella pratica, non istituirebbe un nuovo quadro normativo, ma introdurrebbe piuttosto un ulteriore vincolo che renderebbe più complessa la formalizzazione della convivenza di fatto mediante i contratti di partenariato. In questo senso, v. A. RÖTHEL, L. KÜGELGEN, C. REIBETANZ, *op. cit.*, 1926; v. anche C. WENDLAND, *Faktische Lebensgemeinschaft – Partnerschaftsverträge*, in *FamRZ*, 2024, 660.

liscono, per entrambe le parti, l'assunzione di diritti ed obblighi di natura simile a quelli derivanti dal diritto matrimoniale, tuttavia meno stringenti¹⁰⁵. Tali istituti, infatti, pur connotandosi per un certo dinamismo e per un'accentuata autonomia negoziale delle parti, legittimate a sciogliere la relazione in qualsiasi momento nelle modalità tra loro concordate, sarebbero comunque connotati da un'effettiva reciprocità, per la quale ciascun *partner* versa in una posizione giuridica identica a quella dell'altro.

Diversamente, non sembrerebbero essere accolti con favore quei modelli che, pur regolando in maniera flessibile i rapporti non coniugali, determinano l'insorgenza di diritti ed obblighi in misura particolare in capo ad uno solo dei *partners* (ad esempio, si guardi ai modelli vigenti nel diritto australiano in Victoria o Tanzania) ovvero si limitano a prevedere un generale obbligo di assistenza reciproco, senza che, tuttavia, siano definite le conseguenze giuridiche da esso derivanti (come accade, appunto, nell'ipotesi della *Verantwortungsgemeinschaft*)¹⁰⁶.

Sotto diverso profilo, la comunità di responsabilità desta numerose preoccupazioni con riferimento al diritto dei minori.

Il progetto, limitandosi ad affermare che solo i soggetti maggiorenni giuridicamente capaci possono costituire una *Verantwortungsgemeinschaft*, non considera la possibilità che anche i minori possano essere coinvolti in una comunità di responsabilità indirettamente, attraverso la partecipazione dei propri genitori. A tal proposito, occorre infatti precisare che gli *Eckpunkte* menzionano i figli dei partecipanti come «prole dei partecipanti», rife-

¹⁰⁵ Tra i modelli più significativi nel panorama europeo, oltre il PACS francese (v. *supra*), si segnala certamente la *Cohabitation Légale*, una forma giuridica di convivenza introdotta in Belgio nel 2000 (v. *Loi du 23 novembre 1998 relative à la cohabitation légale*). Tale forma di convivenza può essere registrata da due sole persone, indipendentemente dal loro sesso e a prescindere che queste siano unite da un legame di tipo romantico (es. amici o familiari), purché convivano e siano in grado di assumere reciproci diritti e obblighi giuridici (in particolare, diritti economici e di protezione abitativa).

Un ulteriore modello di riferimento, in particolare per quel che concerne le c.d. *WG Senioren*, è costituito dal *senior cohousing* in Spagna, dove il Parlamento della Catalogna ha emanato la legge n. 19/1998 «*sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua*», poi confluita nel Codice civile della Catalogna nel Libro II, persone e famiglia, dall'art. 240-1 all'art. 240-7. L'istituto spagnolo ha riconosciuto una nuova forma di convivenza fondata sul mutuo aiuto, rivolta soprattutto agli anziani che cercano di rimediare alle loro difficoltà mediante la convivenza solidale con altri soggetti, senza costituire con essi un nuovo nucleo familiare. Come accade nella VGM, anche il modello spagnolo prescrive la sussistenza di un vincolo di mutua assistenza e permanenza, riscontrabile nella relazione di parentela tra i componenti (senza alcun limite di grado in linea collaterale ma con esclusione della parentela in linea retta) ovvero in relazioni di semplice amicizia o compagnia. Un'ulteriore similitudine rispetto alla comunità di responsabilità tedesca consiste nella previsione di un numero massimo di partecipanti, fissato in un limite di quattro componenti in Spagna e di sei in Germania.

Se pur con talune differenze sostanziali, istituti affini alla *Verantwortungsgemeinschaft* sono anche la *Registered Partnership* (Paesi Bassi, 1998, introdotta con la *Wet geregistreerd partnerschap*) e la *Civil Partnership* (introdotta in Inghilterra con la legge *Civil Partnership Act 2004* ed in Irlanda con la *Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010*). Tali istituti giuridici sono considerati alternative giuridiche al matrimonio – piuttosto che semplici forme di convivenza – progettati per garantire una struttura di diritti e obblighi reciproci ed offrire un riconoscimento formale ed una protezione giuridica simile a quella del matrimonio. In ogni caso, ciascun modello, pur descrivendosi come paradigma di riferimento per le successive formulazioni in altri Paesi, è stato diversamente modulato da ciascun legislatore quanto a presupposti e conseguenze giuridiche. Sono indiscussi chiari punti di contatto: ad esempio, la *Civil Partnership* e il PACS non prescrivono un obbligo di coabitazione tra i *partners*, ma la stabilità del legame e una base di assistenza reciproca, esattamente come accade per la *Verantwortungsgemeinschaft*.

¹⁰⁶ Cfr. K. DUDEN, *Unwirksamkeit mit eingeschränkten Folgen*, in *FamRZ* 2023, 1838-1842.

rendosi indistintamente a tutti i figli dei *partners* coinvolti nella stessa comunità di responsabilità.

Sulla questione, occorre svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, la previsione di un limite massimo di sei partecipanti verrebbe immediatamente smentito dalla partecipazione della prole di ciascun *partner*. In queste ipotesi, infatti, il numero di partecipanti – se pur non tutti contraenti – subirebbe una chiara espansione. In questo senso, sebbene la presenza degli adulti resterebbe confinata nel limite massimo di sei *partners*, il numero di minori coinvolto nella comunità di responsabilità risulterebbe illimitato.

In secondo luogo, appare legittimo interrogarsi sulle conseguenze derivanti dal coinvolgimento – se pur soltanto indiretto – dei minori, soprattutto nell'ottica di garantirne il pieno rispetto del c.d. *best interest of the child*. Occorre, infatti, tener conto dei potenziali impatti sulla crescita e sulla formazione del bambino, laddove quest'ultimo venga inserito in un contesto così esteso e poliforme come la comunità di responsabilità¹⁰⁷.

Per questo motivo, gran parte degli esperti di diritto di famiglia sottolinea l'importanza di introdurre un terzo stadio di *Verantwortungsgemeinschaft*, idoneo a riconoscere la stretta relazione intercorrente tra la comunità di responsabilità e la prole dei partecipanti, nonché l'assunzione di una forma di responsabilità nei confronti dei minori sia nella relazione interna alla VGM, sia nei rapporti con l'esterno¹⁰⁸. Secondo questo orientamento, notevoli lacune di tutela potrebbero verificarsi nei confronti di coppie conviventi con figli, che abbiano scelto di costituire o partecipare ad una *Verantwortungsgemeinschaft* piuttosto che contrarre matrimonio.

Si prenda, ad esempio, l'ipotesi di scioglimento della comunità di responsabilità: dal momento in cui tale forma di risoluzione è rimessa all'arbitrio dei *partners*, non è stata prevista alcuna disciplina *ad hoc* idonea a considerare la posizione dei minori coinvolti, che tenga altresì conto delle relazioni instaurate tra questi ultimi e i partecipanti della comunità: la prole dovrà seguire il genitore renitente ovvero potrà continuare a frequentare i partecipanti della comunità?

Come messo in luce dalla critica, il terzo stadio della comunità di responsabilità dovrebbe mirare alla previsione di un quadro giuridico certo, volto a tutelare la posizione dei coniugi ovvero dei conviventi che abbiano figli. In questo senso, sarà essenziale che il diritto si allinei con i Paesi occidentali che hanno già regolato in maniera puntuale dette forme di convivenza, prevedendo appositi apparati di garanzie a favore di tutti i partecipanti, compresi i soggetti minorenni¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Ad esempio, conseguenze più dirette potrebbero derivare dalla selezione del Modulo 2, con annessa opzione di convivenza nel medesimo ambiente.

¹⁰⁸ N. DETHLOFF, A. TIMMERMANN, F. LEVEN, *op. cit.*, 3062.

¹⁰⁹ Per una panoramica generale sui nuovi modelli di famiglia, v. N. DETHLOFF, *Neue Familienformen. Herausforderungen für das Recht in FamRZ*, 2022, 178-190. Sotto il profilo della tutela dei minori, occorre precisare sia nel PACS francese che nella *Cohabitation légale* belga, i diritti e le responsabilità sui minori non derivano direttamente dal contratto stipulato tra i *partners*, ma sono regolati

Un importante parametro di riferimento ai fini di una compiuta regolamentazione è certamente offerto da *I Principi del diritto europeo di famiglia europeo* della *Commissione per il diritto di famiglia europeo* in materia di diritti di proprietà, di mantenimento e di successione delle coppie in unione di fatto, volti a garantire un regime di compensazione legale per le unioni di fatto e ad uniformare la genitorialità condivisa in seno a dette unioni¹¹⁰. Essi, infatti, rappresentano un punto di partenza fondamentale per poter delineare una prima (vera) compiuta regolamentazione delle nuove forme di relazioni interpersonali e, nel caso di cui si tratta, di una nascente *Verantwortungsgemeinschaft*.

La creazione del nuovo istituto impone, in definitiva, di tener conto della posizione di tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, di garantire una vera e propria forma di protezione dei minori.

Se da un lato, i nascenti modelli di convivenza comportano la necessità di riformare il sistema in cui si inseriscono, tenendo conto dell'evoluzione del concetto di famiglia e della mutevolezza delle relazioni genitori-figli, dall'altro, è necessario assicurare che tali forme di relazione non sacrificino il prisma delle garanzie predisposte a tutela dei minori, al solo fine di favorire un'eccessiva flessibilità dei rapporti.

Non soltanto i minori sono posti al centro dell'attuale dibattito sul nuovo istituto della comunità di responsabilità. Anche la posizione delle persone anziane, quali soggetti connotati da un alto grado di vulnerabilità, suscita particolare preoccupazione nella discussione in corso.

Tra i profili più critici si pone, certamente, il divieto di trasmissione dei diritti successori a favore degli altri membri della comunità. Tuttavia, sebbene l'attuale proposta escluda formalmente tale possibilità, restano aperti numerosi interrogativi: in particolare, cosa accade nel caso in cui un soggetto anziano viene influenzato dagli altri partecipanti a disporre testamento a loro favore? Gli eredi potranno impugnare le disposizioni testamentarie per vizio della volontà del *de cuius* o le disposizioni saranno automaticamente nulle per violazione delle norme di legge in materia di comunità di responsabilità?

tramite altri meccanismi legali. Per quanto concerne il *PACS*, il legislatore francese ha previsto la possibilità che ciascun *partner* possa delegare l'altro – totalmente o parzialmente – all'esercizio della responsabilità genitoriale mediante l'autorizzazione del Tribunale competente, in ossequio dell'art. 337 *Code civil*. In ogni caso, è necessario che le ragioni a sostegno della richiesta siano ritenute rilevanti dal Giudice adito, tenendo conto della stabilità del rapporto tra i partecipanti e, soprattutto, dell'interesse del minore. Nella *Cohabitation légale belge*, invece, il *partner* può chiedere al Tribunale di autorizzare una qualche forma di partecipazione o assistenza nelle responsabilità educative. Anche in Belgio, come in Francia, qualsiasi richiesta di delega viene valutata caso per caso per garantire che l'interesse del minore sia preservato.

¹¹⁰ Reperibili online ai seguenti link: <https://www.ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-Italian.pdf>; <https://ceflonline.net/wp-content/uploads/Italian-translation-CEFL-Principles.pdf>.

9. Conclusioni.

In definitiva, pur apprezzando il progetto avanzato dal *Koalitionspartei* per la sua portata innovativa, è chiaro che l'attuale *Verantwortungsgemeinschaft* non possa ancora considerarsi un istituto giuridico compiuto e ben strutturato.

I nuovi scenari prospettati dal diritto tedesco mostrano con estrema nitidezza un dato di fatto: la società moderna crea, riconosce ed incentiva nuove forme di relazioni interpersonali, connotate – se pur in misura ed accezioni diverse – dalla reciproca assunzione di responsabilità, cura o assistenza.

Ogni volta che nuovi modelli di convivenza emergono nel tessuto sociale, il diritto si conferma come un abile *gatekeeper*, che distingue e disciplina le forme di vita giuridicamente tutelabili e quelle, invece, non suscettibili di protezione giuridica. Tale meccanismo si esprime, soprattutto, allorquando la realtà fattuale viene tradotta in nuovi istituti giuridici che estendono il significato del «vivere insieme» che, per la loro stessa portata sociale, esigono una veste giuridica certa, impreziosita da specifiche garanzie e definita in maniera completa.

Purtroppo, la vaghezza che caratterizza l'attuale proposta di *Verantwortungsgemeinschaft* consente, sin da subito, di presagire un massivo intervento modificativo da parte del legislatore tedesco. Una regolamentazione labile e insufficiente, infatti, potrebbe determinare un irrigidimento nei confronti dell'istituto, ostacolandone l'adozione per il fondato timore di dover fronteggiare le criticità applicative fin qui rilevate. Un sacrificio da dover assolutamente evitare, ove si tenga conto delle rilevanti risorse e potenzialità che la comunità di responsabilità potrebbe riflettere nei rapporti sociali.

La comunità di responsabilità sarà, invece, accolta con favore allorquando la sua formulazione risulterà socialmente utile e, soprattutto, giuridicamente completa. Essa, pertanto, non soltanto dovrà integralmente rispettare il dettato del *Grundgesetz* – come formalmente sembra già fare – ma dovrà altresì concretamente colmare le lacune ad oggi rinvenute, in ogni ramo del diritto con cui essa si confronta.

Se da un lato, è ormai innegabile la necessità di modificare il progetto presentato, dall'altro la dottrina tedesca non dovrà trascurare il valore etico – sociale proprio del nascente istituto.

La comunità di responsabilità, infatti, costituirebbe il primo modello giuridico nel diritto di famiglia tedesco rivolto a relazioni di più di due persone, aperto ai rapporti fraterni e non esplicitamente inteso come una relazione amorosa. Soprattutto, l'introduzione della *Verantwortungsgemeinschaft* incoraggerebbe un nuovo concetto di responsabilità, non più legata alla tradizionale dimensione della discendenza familiare, bensì estesa alle molteplici relazioni della vita quotidiana, ciascuna connotata di una propria autenticità.

Alla luce della rilevanza sociale del nuovo istituto, il diritto tedesco dovrà essere pronto a recepire la comunità di responsabilità come un efficace strumento di assolvimento delle sue stesse funzioni principali: «tendere verso il prossimo», verso una società che mostra, in maniera ormai sempre più persistente, l'importanza di valori solidali, altruistici ed assi-

stenziali nei rapporti tra gli esseri umani, a prescindere dal titolo sulla base del quale dette relazioni sono state instaurate.

Per questo motivo, il legislatore tedesco dovrà procedere con cautela alla definizione dell'istituto, garantendo che le innovazioni normative siano sempre sostenute da adeguate tutele e misure di monitoraggio, al fine di assicurare la piena realizzazione dei principi di solidarietà e assistenza sociale.

Perché la *Verantwortungsgemeinschaft* possa rappresentare un vero «istituto di responsabilità» è, tuttavia, necessario che essa sia disciplinata con altrettanta responsabilità.

La sua efficacia come modello di «*Verantwortung*» rischia, infatti, di essere compromessa se il progetto continuerà ad omettere un'apposita disciplina a favore dei soggetti più fragili della società moderna: i minori e gli anziani.

In questo senso, appare significativa una rilettura approfondita del concetto stesso di *Verantwortungsgemeinschaft*. La comunità di responsabilità non dovrà limitarsi alla mera relazione tra privati, ma dovrà evolversi in una vera e propria comunità pubblica di responsabilità, in cui anche le istituzioni pubbliche saranno chiamate ad assumersi la responsabilità verso i propri cittadini, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili.

Solo attraverso un impegno normativo coerente e strutturato, che favorisca un dialogo osmotico tra diritto pubblico e privato, sarà possibile garantire la piena inclusione di tutti gli individui nel tessuto di una responsabilità collettiva e individuale, supportata non soltanto dal reciproco impegno dei membri di una *Verantwortungsgemeinschaft* ma, soprattutto, dalla predisposizione di strutture adeguate e dalla presenza di professionisti qualificati, in grado di garantire il buon funzionamento di tali nuove forme di convivenza¹¹¹.

¹¹¹ Anche le istituzioni pubbliche saranno chiamate a predisporre strutture idonee che accolgano i minori, al fine di garantire loro un adeguato ascolto e un accompagnamento nei percorsi di crescita nell'ambito di una comunità di responsabilità condivisa. Tali strutture dovranno operare in conformità con i principi costituzionali di protezione e inclusione sociale, offrendo supporto psicologico, educativo e pedagogico, in modo da garantire che i minori possano partecipare attivamente e in maniera consapevole ai processi di responsabilità collettiva. Analogamente, sarà necessario predisporre strutture per gli anziani, con particolare attenzione a favorire un invecchiamento attivo, che rispetti la dignità e promuova l'autonomia dei soggetti. In questo contesto, il diritto all'inclusione sociale e la promozione del benessere delle persone anziane devono essere tutelati attraverso percorsi che li coinvolgano attivamente nella comunità, prevenendo ogni forma di isolamento e discriminazione. Contestualmente, sarà imprescindibile un rafforzamento e una specializzazione dei percorsi formativi per i professionisti quali psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e altri operatori socioeducativi, i quali dovranno intervenire nell'accompagnamento dei minori, degli anziani e delle famiglie nel contesto della comunità di responsabilità, per garantire la protezione dei diritti fondamentali degli individui coinvolti, favorendo la loro piena integrazione e partecipazione alla vita comunitaria.